

DR. MARCELLO MONACO  
CHIMICO



Autorizzazioni Ambientali  
Sicurezza e igiene del lavoro - Haccp  
Emissioni in atmosfera - Amianto  
Consulente ADR

✉ Via Vittorio Emanuele II, cond. Antinea - 81055 - Santa Maria Capua Vetere (Caserta)



# COMUNE DI CASORIA

## PROVINCIA DI NAPOLI



### PROGETTO:

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06  
per la realizzazione di un impianto di gestione rifiuti

### COMMITTENTE:

**MAES** SRL

Sede Legale: Via XXV Aprile, 12 - 80026 Casoria (NA)  
Sede Operativa: C/da Santa Maria la Stella - 80026 Casoria (NA)

### ELABORATO:

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

**VOL. 1**

**DATA:** LUGLIO 2016



**Dott. Monaco Marcello**  
Direzione

+39 0823 845735  
[direzione@monacoconsulenze.it](mailto:direzione@monacoconsulenze.it)  
[www.monacoconsulenze.it](http://www.monacoconsulenze.it)



## INDICE

**pag.**

1. PREMESSA .....	1
2. STRATEGIE E PROCEDURE ADOTTATE .....	3
2.1 OBIETTIVI E STRATEGIE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE .....	3
2.2 CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATI .....	4
3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....	7
3.1 INSERIMENTO AMBIENTALE DELL'OPERA IN RELAZIONE AI PIANI DI UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED ALLA NORMATIVA VIGENTE .....	8
3.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO.....	10
3.2.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) .....	10
3.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .....	17
3.2.3 Piani Paesistici .....	24
3.2.3.1 Piani Territoriali Paesistici (PTP).....	24
3.2.4 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) .....	30
3.3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO.....	37
3.3.1 Piani delle Autorità di Bacino .....	40
3.3.1.1 Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania.....	42
3.3.2 Classificazione sismica.....	50
3.4 ALTRI ASPETTI PROGRAMMATICI.....	51
3.4.1 Piano Energetico Ambientale della Regione Campania (PEAR) .....	51
3.4.2 Piano d'Ambito dell'ATO n°2 Napoli - Volturno .....	53
3.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE.....	54
3.5.1 Classificazione Acustica .....	55
3.5.2 La tutela delle acque e la difesa del suolo.....	58
3.5.3 Emissioni in atmosfera e Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.....	61
3.5.4 Normativa in Materia di Gestione Rifiuti .....	63
3.5.4.1 Normativa Nazionale in materia di Gestione Rifiuti.....	63
3.5.4.2 Normativa Regionale in materia di Gestione Rifiuti.....	64
3.5.4.3 Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali .....	67
3.5.5 Quadro normativo di riferimento per la procedura di VIA e SIA .....	76
3.5.5.1 Legislazione Nazionale in materia di VIA e VAS .....	77
3.5.5.2 Legislazione Regionale (Leggi regionali in materia di VIA e VAS).....	82

3.5.5.3	Legislazione Comunità Europea in materia di VIA e VAS .....	84
4	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE .....	85
5	QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE .....	86
5.1	ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE .....	88
5.2	CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI .....	89
5.2.1	Atmosfera.....	90
5.2.1.1	Riferimenti Normativi.....	91
5.2.1.2	Pressioni .....	92
5.2.2	Ambiente idrico.....	94
5.2.2.1	Acque sotterranee (studio ARPAC 2007) .....	95
5.2.2.2	Acque superficiali .....	97
5.2.3	Suolo, sottosuolo.....	99
5.2.4	Ecosistemi naturali, biodiversità vegetazione, flora, fauna .....	100
5.2.4.1	Ecosistemi e Biodiversità.....	100
5.2.4.2	Le oasi di protezione .....	101
5.2.4.3	Vegetazione, Flora e Fauna .....	102
5.2.5	Salute pubblica.....	103
5.2.6	Rumore.....	104
5.2.7	Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti .....	106
5.2.8	Paesaggio.....	107
5.3	POSSIBILI SCENARI NELLA FASE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO.....	108
5.3.1	Impatto visivo.....	109
5.3.2	Impatto acustico.....	112
5.3.3	Emissioni in atmosfera .....	113
5.3.4	Traffico veicolare indotto .....	114
5.3.5	Impatto sull'ambiente idrico, suolo e sottosuolo .....	116
5.3.5.1	Gestione del percolato, dei reflui contenenti sostanze oleose e degli sversamenti accidentali .....	116
5.4	TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI IN PRESENZA DELLE MITIGAZIONI PREVISTE .....	119
6	CONCLUSIONI.....	121

## **1. PREMESSA**

Il presente studio si pone l'obiettivo di individuare, verificare e valutare gli ipotetici fattori di impatto ambientale relativi all'attività di gestione rifiuti che la ditta "MAES s.r.l." intende effettuare nel suo insediamento industriale sito in **C/da Santa Maria la Stella - Casoria (NA)**.

In particolare verranno analizzati i potenziali rischi ambientali strettamente connessi con l'esercizio dell'attività produttiva.

Lo studio seguente non analizza i molteplici impatti positivi che l'opera implica (svolgimento di un servizio ambientale, riciclaggio e trasformazione di rifiuti altrimenti tossici per l'ambiente, incremento occupazionale in aree a rischio lavoro, ecc.).

Si dà per scontato che non sia necessario dimostrare gli effetti positivi pertanto nel presente documento saranno analizzati solamente gli impatti ipoteticamente negativi, per valutarne l'entità, l'importanza e le conseguenze.

Verrà effettuata una distinzione tra gli aspetti negativi più rilevanti e quelli sicuramente secondari. La finalità di tale distinzione risiede nel fatto che non avrebbe senso esaminare con identico livello di approfondimento effetti secondari quali l'influenza di campi elettromagnetici, l'inquinamento luminoso ed altri, che risultano di minore impatto o addirittura quasi inesistenti, rispetto agli effetti sicuramente prevalenti come le emissioni in atmosfera, l'inquinamento delle acque e del suolo, e parimenti effetti.

Nel seguito si studieranno in maniera approfondita gli effetti dovuti alle emissioni in atmosfera (legate ad alcune fasi caratteristiche del ciclo di trattamento dell'impianto in oggetto), al rumore prodotto dai macchinari ed alla raccolta e smaltimento delle acque di piazzale.

Dopo una descrizione generale del processo produttivo che caratterizza le linee operative dello stabilimento, si illustreranno in dettaglio le tecnologie adottate per limitare al massimo l'impatto di tali agenti inquinanti.

Si passerà quindi ad una verifica e valutazione dell'impatto ambientale dopo gli interventi di limitazione di cui sopra e dei criteri di previsione degli effetti inquinanti risultanti nei confronti dell'ambiente circostante e della popolazione.

La metodologia di esposizione analitica dell'iter di studio segue le indicazioni della normativa tecnica nazionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) contenute nel D.Lgs 152 del 3 Aprile 06 e s.m.i., tra cui le ulteriori disposizioni correttive ed integrative riportate nel D. Lgs n.4 del 16 Gennaio 2008, e le indicazioni della normativa regionale.

Lo studio si sviluppa perciò nei tre quadri seguenti:

- **Quadro di riferimento programmatico**
- **Quadro di riferimento progettuale**
- **Quadro di riferimento ambientale**



Il presente studio di verifica e valutazione dell'impatto ambientale, redatto secondo le norme che disciplinano le materie sopra richiamate, viene eseguito durante le ultime fasi della realizzazione dell'insediamento.

I contenuti principali del documento sono:

- a) una verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
- b) uno studio e valutazione dei prevedibili effetti dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto nei confronti delle componenti ambientali e della salute umana;
- c) le misure di compensazione ambientale e gli eventuali interventi di ripristino e riqualificazione ambientale e paesaggistica, con la stima dei relativi costi da inserire nel quadro economico;
- d) le norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e gli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'impianto, nonché i criteri tecnici che dovranno essere adottati per assicurare il rispetto di detti vincoli.

Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) fornisce, infatti, elementi idonei alla Valutazione di Impatto Ambientale vera e propria (V.I.A.) in merito ad interventi che, come la realizzazione ed esercizio dell'impianto in esame, possono alterare od incidere sulle condizioni delle risorse ambientali ovvero sulla popolazione. Tali elementi sono rappresentati essenzialmente da:

- una descrizione dettagliata dell'insediamento e dei processi con esso posti in atto;
- una descrizione delle caratteristiche qualitative al momento zero (cioè prima dell'insediamento) delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante a causa dell'insediamento
- una descrizione degli effetti dell'insediamento su dette componenti
- una descrizione delle misure adottate per eliminare o ridurre detti effetti

A valle dello sviluppo dettagliato dei tre quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale in cui si articola questo documento si riporta la sintesi riassuntiva delle analisi e previsioni sugli impatti settoriali in cui si evidenziano gli elementi più importanti in base ai quali verranno poi formulate le dichiarazioni di compatibilità ambientale.

## **2. STRATEGIE E PROCEDURE ADOTTATE**

### **2.1 OBIETTIVI E STRATEGIE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Come da premessa, questo studio ha l'obiettivo di fornire uno strumento di controllo della compatibilità ambientale dell'insediamento nel suo complesso, delle sue attività attuali e future, tenendo anche nel debito conto i più recenti principi di "sostenibilità" non limitandosi, quindi, ad uno studio di impatto ambientale di tipo tradizionale.

Vogliamo qui ricordare che nel quadro normativo nazionale e regionale di riferimento è prevista l'integrazione del principio di *Sostenibilità Ambientale* con la Verifica e Valutazione d'Impatto Ambientale; ovvero, la normativa in essere tiene in debita considerazione, in fase di autorizzazione all'esercizio, le esigenze di tutela e miglioramento delle condizioni ambientali e ove necessario, di contenimento degli impatti sull'ambiente.

Sono state a tal fine suggerite nel P.O.R. "*Linee guida per la valutazione ambientale strategica*", riferimenti che contemplano anche "*obiettivi di sostenibilità*" per l'attuazione degli interventi e delle azioni sul territorio, utilizzando le seguenti categorie di giudizio:

**P:** Impatto positivo, la misura (*sugli obiettivi di sostenibilità delle varie azioni sul territorio*) concorre in modo diretto al conseguimento dello specifico obiettivo di sostenibilità;

**C:** la misura concorre al conseguimento dell'obiettivo ma può determinare impatti negativi in fase di attuazione ed esercizio e richiede pertanto l'adozione di metodologie di valutazione dell'impatto a livello di progetto come nel caso in esame;

**N:** la misura determina un impatto negativo che richiederà, in sede di attuazione, specifici interventi di mitigazione come previsti nel progetto in esame;

**NC:** la misura è incompatibile con l'obiettivo di sostenibilità.

Come si potrà vedere, il presente lavoro mira anche a collaborare alla valutazione e valorizzazione dell'opera nel quadro più generale del suo concorso al conseguimento di uno sviluppo sostenibile.

A livello decisionale la procedura di Studio e Verifica d'Impatto Ambientale dovrebbe quindi essere chiamata a svolgere un ruolo significativo nel controllo della compatibilità e della sostenibilità ambientale del progetto nell'insieme degli interventi sul territorio interessato, valutando entro il quadro dello sviluppo sostenibile le possibili interazioni tra le differenti iniziative previste o in atto.

## 2.2 CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATI

In considerazione del tipo di opera realizzata, si è operata un'attenta scelta tra i vari metodi oggi disponibili<sup>1</sup> per ottenere un ottimale inserimento dell'opera nel territorio e nell'ambiente e per minimizzare e riequilibrare gli effetti negativi indotti sullo stesso durante la fase di esercizio, contenendo così ogni possibile impatto potenziale.

Rammentiamo qui che la metodologia operativa per lo Studio d'Impatto Ambientale<sup>2</sup> e la susseguente Valutazione d'Impatto Ambientale è dettata dal D.P.C.M. del 27/12/1988 che organizza una procedura basata su un ampio sistema di Quadri di riferimento relativi ai molteplici e differenti caratteri, aspetti e interazioni tra il territorio, le sue componenti ambientali e il progetto considerato.

La Valutazione d'Impatto Ambientale può essere quindi uno strumento capace di fornire, sia al progettista che al decisore (la/e Autorità di controllo interessata/e), la conoscenza ex ante e non ex post di tutti gli effetti diretti e/o indotti a breve e a lungo termine (in fase di realizzazione e di gestione) derivanti dall'opera progettata. Essa rappresenta un metodo di raffronto a mezzo di modelli di simulazione tra realtà attuale e realtà mutata; si tratta di una doppia verifica: quella tra la volontà di piano e la pratica progettuale e quella del soddisfacimento di tutte le valenze indotte sia dalla decisione stessa che dalla sua realizzazione.

La prima fase di questo lavoro consiste nella conoscenza quantitativa e qualitativa delle componenti ambientali presenti nel territorio interessato così come oggi si presentano e delle finalità dell'opera in esame, delle sue modalità realizzative e di esercizio e degli impatti sulle componenti ambientali in fase di gestione e di manutenzione.

Questo procedimento consente di preselezionare quali sono le componenti ambientali sulle quali è prevedibile un impatto significativo e le singole opere o azioni correlate alla realizzazione e alla gestione dell'opera che sono causa o concausa di tali effetti.

Nel caso in oggetto, le componenti ambientali su cui va valutato l'effetto dell'opera sono molteplici: l'atmosfera, l'ambiente idrico, il suolo in molti dei suoi caratteri, il sottosuolo, gli uomini, i fattori climatici quali

---

<sup>1</sup> Vedi :

L. Mendia, G. D'Antonio, P. Carbone (1985), *Valutazione dell'impatto ambientale della discarica controllata di Monteruscello*, in "Ingegneria Sanitaria" n.4/85

Schmidt di Friedberg P. (a cura di) 1986, *Gli indicatori ambientali, valori, metri e strumenti nello studio d'Impatto ambientale*, Franco Angeli, Milano

R. Marini, A. Lo Porto, A. Leone (1989), *Impatto ambientale delle opere idrauliche. Orientamenti per gli studi di V.I.A.*, in "Quaderno n. 82 C.N.R.

<sup>2</sup> Per *Impatto ambientale* s'intende l'insieme delle alterazioni indotte da un intervento esterno – nel nostro caso da una serie di azioni dell'uomo – sul sistema ambientale composta da tre componenti: quella naturale (caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche; flora, vegetazione; fauna; clima; etc.), quella tecnologica (infrastrutture, nuovi prodotti e nuove tecnologie, etc.) e quella sociale (lavoro, rapporti umani, etc.).

piovosità, venti dominanti, umidità, etc., il paesaggio antropico, i rumori e l'eventuale presenza di componenti il patrimonio artistico e culturale.

Questo comporta la necessità di assumere preventivamente degli indicatori (con eventuali scale di valori)

Le recenti esperienze ci inducono a chiarire alcuni caratteri e significati del termine "indicatore" anche in relazione non solo alla Valutazione d'Impatto Ambientale ma anche a quella "sostenibilità" ambientale cui innanzi si è fatto cenno.

Un *indicatore* è una misura di qualcosa che ci consente di comprendere, in maniera più o meno precisa e in relazione ad un certo obiettivo, "a che punto si è", "quanto si è distanti". Sulla base delle ipotesi a partire dalle quali l'indicatore stesso viene costruito esso rappresenta una misura che sia "sintomo" o "indice" dello stato attuale di un sistema e che mostri quantitativamente, sempre che la componente ambientale esaminata sia riconducibile a valori oggettivi e non soggettivi quali ad esempio la componente paesaggio, le condizioni dello stesso. Il problema insito nella fase di misurazione è che sovente si perde di vista l'obiettivo per il quale si effettua la misura che non deve essere fine a se stessa e non assumere così maggiore significatività rispetto all'obiettivo.

Un'ulteriore differenziazione, a nostro avviso necessaria, è quella tra *indicatori tradizionali* e *indicatori di sostenibilità*.

In una società moderna si eseguono misure tradizionali riguardanti il progresso sociale, economico e ambientale. Tasso di disoccupazione, prodotto interno lordo, retribuzione media, consumo di risorse riproducibili e non riproducibili (come nel nostro caso) o economiche sono alcuni dei più importanti indicatori usati; appare subito evidente, ad esempio, che il benessere economico non deve essere disgiunto dalla sfera sociale ed ambientale. Esso può crescere comportando una diminuzione dello stato di salute della popolazione e una riduzione di risorse ambientali non più riproducibili.

Oggi, invece, va sempre più facendosi strada, non solo in termini teorici ma anche operativi, il concetto di sostenibilità come visione integrata del mondo reale e la stessa sostenibilità richiede indicatori che sintetizzino le relazioni tra il progresso economico e sociale e quello ambientale di una comunità.

Nel caso in esame è apparso necessario tener presente altri caratteri degli indicatori di sostenibilità: quelli di *indicatori di stato*, di *pressione* e di *risposta*<sup>3</sup>.

Gli *indicatori di stato* fanno riferimento al calcolo o alle misurazioni di situazioni di fatto in un preciso momento temporale. Sono indicatori di stato quelle relative alla qualità dell'ambiente in tutte le sue componenti ed alla quantità e qualità delle risorse ambientali disponibili.

Gli *indicatori di pressione* sono quelli che determinano la pressione esercitata sull'ambiente dalle attività umane in un determinato arco di tempo; nel nostro caso quello della costruzione dell'impianto e in quello, più

---

<sup>3</sup> Vedi: Carola Macello, (1996), *Indicatori ambientali*, in "Urbanistica INFORMAZIONI", n. 146

lungo del suo esercizio e della sua gestione comprendendo in questa fase anche le altre attività di smaltimento e la manutenzione per la quale sarebbe da prevedersi uno specifico piano. Gli indicatori di pressione possono essere espressi in termini di emissioni o di consumo di risorse.

Gli *indicatori di risposta* sono quelli che ci consentono di predeterminare come reagisce o potrebbe reagire l'ambiente e/o la comunità che su di esso vive e opera a determinati cambiamenti.

Gli indicatori di risposta sono quindi necessari per prevenire o per mitigare impatti negativi sull'ambiente e sulle attività umane e, rispetto a quelli di stato o di pressione, sono ancora in fase di studio. Sono, in realtà, indicatori proiettati verso il futuro e necessitano di essere attentamente valutati prima di essere utilizzati.

Altro aspetto a nostro avviso fondamentale è quello delle caratteristiche di un indicatore.

Possiamo costruire innumerevoli indicatori e ognuno di questi con proprie peculiarità a seconda di ciò che con esso si vuole misurare e, non sempre, la scala di riferimento è omogenea o confrontabile con quella di altri indicatori.

Tuttavia, vi sono caratteristiche che tutti gli indicatori dovrebbero avere:

- a. un indicatore deve essere una misurazione numerica e quantificabile;
- b. un indicatore deve essere significativo, deve cioè quantificare qualcosa del sistema, socio-economico o fisico-geografico, che noi vogliamo conoscere;
- c. un indicatore deve essere verificabile, ovvero si deve essere in grado di poter verificare l'informazione che l'indicatore sta fornendo;
- d. un indicatore deve essere riproducibile, basato su dati accessibili;
- e. un indicatore deve fornire visioni di breve-medio-lungo periodo per poter così meglio significare la direzione intrapresa verso la sostenibilità ambientale e socio-economica dell'opera;
- f. un indicatore deve, infine, essere comprensibile, cioè facile da spiegare anche ai non esperti.



### **3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

La metodologia operativa con cui è stato redatto il presente studio prevede, come detto, l'organizzazione dell'intero lavoro sulla base di un complesso di "Quadri di riferimento" relativi ai diversi aspetti, caratteri e rapporti tra territorio, ambiente e insediamento produttivo.

Il Quadro di riferimento programmatico deve fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni fra l'opera ed il contesto ambientale in cui è inserita (gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale).

L'impianto della "MAES s.r.l." (gestione rifiuti) deve essere coerente sia con le norme di settore che con gli strumenti di pianificazione e programmazione Regionale, Provinciale e Locale.

Verranno analizzate sinteticamente le normative specifiche in materia di gestione dei rifiuti a livello nazionale e territoriale; mentre per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione a scala territoriale verranno analizzati in particolare il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Piano Regolatore Comunale ed eventuali altri regolamenti comunali.

MONACO CONSULENZE srls  
CONSULENZE AMBIENTALI

### **3.1 INSERIMENTO AMBIENTALE DELL'OPERA IN RELAZIONE AI PIANI DI UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED ALLA NORMATIVA VIGENTE**

L'insediamento in oggetto è un'opera realizzata in **C/da Santa Maria la Stella – Casoria (NA)** ed è censito al catasto comunale al foglio 2 p.IIa 1752 sub 1, e l'attività che si intende effettuare è il recupero di rifiuti.

La ditta intende eseguire la propria attività facendola diventare, secondo la vigente normativa in materia, assoggettabile alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Nello specifico l'attività della ditta in accordo a quanto riportato nell'allegato B del Regolamento Regionale n°2/2010 ricade ai punti sotto elencati:

- *7. Progetti di infrastrutture*
  - ✓ *aa) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006.*

Ciò nonostante, la MAES S.r.l. preferisce comunque intraprendere l'iter di Valutazione di Impatto Ambientale (e non quello di Verifica di Assoggettabilità) al fine di valutare in maniera più accurata ed approfondita i potenziali impatti ambientali derivanti dalla gestione dell'impianto e dalla realizzazione del progetto. Infatti la Verifica di Assoggettabilità restituirebbe solo una valutazione preliminare, e pertanto si è preferito intraprendere l'iter completo di valutazione.

La procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), come è noto, ha lo scopo di accertare la compatibilità ambientale di quei progetti ed interventi pubblici e privati alla stessa sottoposti ai sensi della normativa vigente in materia, con l'obiettivo di proteggere e migliorare la salute, l'ambiente e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile, attraverso la valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori. La procedura di V.I.A. garantisce, inoltre, la partecipazione dei cittadini al procedimento attraverso adeguate forme di pubblicità.

Il quadro di riferimento programmatico fornisce anche una analisi dell'opera in esame all'interno della pianificazione del territorio oggi vigente (o in fase di studio e quindi non vincolante) ovvero in relazione ai Piani d'area vasta (Piano Territoriale di coordinamento provinciale), urbanistici o specialistici, o di settore (Piani dei Parchi regionali, Piani Territoriali Paesistici, Piano Regionale dei trasporti, Piano regionale della Sanità, etc.) ed in relazione agli strumenti urbanistici generali (nel nostro caso il vigente P.R.G.) o attuativi del territorio comunale interessato.

S'intende così verificare la compatibilità dell'intervento in oggetto con gli obiettivi, gli indirizzi, le norme e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione e di altre norme regolamentari urbanistico-edilizie o settoriali vigenti.



MONACO CONSULENZE srls  
CONSULENZE AMBIENTALI

## 3.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO

### 3.2.1 Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il PTR è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali e ambientali.

Il PTR definisce inoltre il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, connessa con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale.

Il PTR definisce inoltre indirizzi e direttive alla pianificazione di settore, ai PTCP ed agli strumenti della pianificazione negoziata. Il piano è il documento di programmazione con il quale vengono fissati alcuni obiettivi strategici, quali: la qualificazione dei sistemi territoriali, la sostenibilità dello sviluppo economico, la sostenibilità ambientale.

Il PTR colloca il comune di Casoria all'interno del Sistema Territoriale di Sviluppo **Napoli Nord (E2)** a dominante **urbano-industriale**.

Esso è situato a nord di Napoli comprende i comuni di Caloria, Arzano, Frattamaggiore, Sant'Antimo, Casavatore, Melito di Napoli, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino.

Le strade principali che attraversano il sistema territoriale sono:


- la SS 7 bis di Terra di Lavoro;
- la variante alla SS 87, che è a carreggiate separate;
- la SS 87 Sannitica;
- l'Asse Mediano (SS 162), a carreggiate separate, che incrocia il raccordo autostradale A1-A3;
- la Circonvallazione nord di Napoli, a carreggiate separate.

La rete autostradale è costituita dal raccordo autostradale A1-A3, con lo svincolo sulla circonvallazione nord di Napoli e l'imbocco della Tangenziale.

Il territorio è attraversato dalla linea ferroviaria Napoli – Aversa, con le stazioni di Casoria - Afragola, Frattamaggiore-Grumo e S. Antimo-S. Arpino.

L'aeroporto più prossimo è quello di Napoli-Capodichino raggiungibile percorrendo circa 8 km di raccordo autostradale A1-A3, a partire dallo svincolo sulla Circonvallazione nord di Napoli.


Il Piano Territoriale Regionale (PTR) evidenzia la rete infrastrutturale in esercizio e di nuova realizzazione.





Il Piano Territoriale Regionale (PTR) individua nel territorio delle aree di massima frammentazione ecosistemica, il Corridoio Appenninico Principale e il Corridoio Regionale Trasversale, nonché corridoi regionali da potenziare.


PIANO TERRITORIALE REGIONALE  
**PTR**  
1° QTR:  
**- Rete Ecologica -**



Il PTR evidenzia il Grado di Sismicità assegnato ad ogni Comune; in particolare, nella Provincia di Napoli i Comuni presentano un Grado di Sismicità 2 (di Media Sismicità) o 3 (di Bassa Sismicità). Inoltre sono individuate delle Aree denominate Sorgenti di Rischio Sismico.



## 1° QTR: Governo del rischio -Rischio sismico e vulcanico-



Grado di Sismicità

- 1- Elevata Sismicità
- 2- Media Sismicità
- 3- Bassa Sismicità

Sorgenti di rischio vulcanico

Sorgenti di rischio sismico


srls

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) suddivide la Campania in Ambienti Insediativi che costituiscono la dimensione di lungo periodo della coerenza territoriale.

PIANO TERRITORIALE REGIONALE  
**PTR**

**2° QTR:**

**-Ambienti insediativi-**






Il Piano Territoriale Regionale (PTR) individua vari Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS). Il comune di Casoria appartiene al Sistema Territoriale di Sviluppo Napoli Nord (E2) a dominante urbano-industriale.




### 3° QTR:

#### - Sistemi territoriali di sviluppo: Dominanti -



Si evidenzia lo scenario preferito di lungo termine costruito sulla base di criteri/obiettivi coerenti con le strategie del Piano Territoriale Regionale (PTR) e modificando le tendenze in corso delle dinamiche insediative.



srls



### 3.2.2 **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**

La conoscenza del territorio provinciale ha messo in evidenza una serie di problemi che richiedono l'azione pubblica. Nell'ambito delle competenze della Provincia e dei compiti assegnati al PTCP dalla legislazione vigente, vengono individuati gli obiettivi prioritari di seguito elencati:

- *Diffondere la valorizzazione del paesaggio su tutto il territorio provinciale;*
- *Intrecciare all'insediamento umano una rete di naturalità diffusa;*
- *Realizzare un equilibrio della popolazione sul territorio con una offerta abitativa sostenibile;*
- *Indirizzare la politica di coesione verso quelle aree di esclusione e marginalità sociale accoppiate al degrado urbanistico edilizio;*
- *Indirizzare le attività produttive in armonia con il paesaggio e l'ambiente favorendo la crescita dell'occupazione;*
- *Riqualificare i siti dismessi, concentrare le localizzazioni e qualificare l'ambiente di lavoro;*
- *Migliorare la vivibilità dell'insediamento con una distribuzione dei servizi e delle attività diffusa ed equilibrata, accessibile ai cittadini;*
- *Elevare l'istruzione e la formazione con la diffusione delle infrastrutture della conoscenza in maniera capillare;*
- *Dinamizzare il sistema di comunicazione interno e le relazioni esterne particolarmente con le maggiori aree metropolitane contermini.*

In base alla legge regionale 16/2004 il PTCP deve svolgere i seguenti compiti:

- Individuare gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;*
- Fissare i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del PTR;*
- Definire le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;*
- Dettare disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;*
- Indicare le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;*
- Incentivare la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.*


La stessa legge prevede che la pianificazione territoriale provinciale si realizzi mediante il piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP e i piani settoriali provinciali PSP. Il PTCP contiene disposizioni di carattere “strutturale” e altre di carattere “programmatico”. Le disposizioni strutturali contengono:

- a) *l'individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;*
- b) *gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni;*
- c) *la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;*
- d) *la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;*
- e) *l'indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;*
- f) *la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;*
- g) *gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.*

Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal PTCP.

La legge regionale assegna inoltre al PTCP valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16.


**Stralcio della tavola "A.01.0 – Organizzazione del territorio attuale" del PTCP Napoli**



CONSULENZE AMBIENTALI



**Stralcio della tavola "P.06.4 – Disciplina del territorio" del PTCP Napoli**







**Stralcio della tavola "P.07.11 – Fattori strutturanti del paesaggio" del PTCP Napoli**





CONSULENZE AMBIENTALI

### 3.2.3 **Piani Paesistici**

Nella Regione Campania attualmente sono in vigore tre tipi di piani paesistici:

- ***i Piani Territoriali Paesistici (PTP) sottoposti alla disposizione dell'art. 162 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 e redatti ai sensi dell'art.149 del D.L.vo n.490 del 29/10/99 (ex legge 431/85 articolo 1 bis);***
- ***Il piano paesistico dell'Isola di Procida redatto precedentemente la legge n.431 del 1985;***
- ***il Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino- amalfitana (PUT), approvato (ai sensi della L.431/85) con la L.R. n.35/87.***

#### 3.2.3.1 **Piani Territoriali Paesistici (PTP)**

L'articolo 5 della legge n.1497 del 29 giugno 1939 dava la facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento di attuazione alla legge n.1497/39. Detto piano è da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco di individuazione delle bellezze panoramiche, al fine di impedire che siano utilizzate in modo pregiudizievole:

- le aree individuate come i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La legge n.431 dell'8 agosto 1985, entrata in vigore il 7 settembre 1985 ("legge Galasso") estendeva la tutela di cui alla legge n.1497/39 alle aree aventi determinate caratteristiche e rilevanza ambientale e demandava alle regioni il compito d'individuare quelle aree che, per le loro particolari connotazioni, devono rimanere inedificabili fino all'approvazione dei piani paesistici. Il termine per la predisposizione dei piani era fissato al 31 dicembre 1986, scaduto il quale il Ministero per i beni culturali sarebbe potuto intervenire in via sostitutiva.

L'art. 1-bis della legge n.431/85 prevedeva la redazione dei piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali in relazione:

- ai beni e alle aree indicati dall'art. 1 della stessa legge n.431/85, ossia a quei luoghi che, per le loro caratteristiche, sono subordinati in modo oggettivo ed automatico al vincolo di tutela di cui alla legge n.1497/39 come richiamato dall'articolo 1, comma 3, legge n.431/85.

Per la Campania la vicenda dei piani paesistici è più che nota e l'ultimo atto è stata la sostituzione dei poteri in merito alla redazione ed adozione di tali piani da parte del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali.




In seguito all'esercizio dei poteri sostitutivi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali redigeva ed approvava i piani paesistici per i seguenti ambiti individuati dai Decreti Ministeriali del 28 marzo 1985 ed ai quali corrispondono i piani paesistici schematizzati nella tabella 1:


- Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per le province di Caserta e Benevento
  - 1) Gruppo Montuoso del Matese
  - 2) Gruppo Vulcanico di Roccamonfina
  - 3) Caserta Vecchia
  - 4) Viale Carlo III Caserta
  - 5) San Leucio
  - 6) Viale Carlo III San Nicola La Strada
  - 7) Costiera di Cellole
  - 8) Monte Taburno
  - 9) Via Appia
- Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per la provincia di Napoli
  - 1) Collina dei Camaldoli e Agnano
  - 2) Collina di Posillipo
  - 3) Campi Flegrei
  - 4) Isola di Capri
  - 5) Isola d'Ischia
  - 6) Penisola Sorrentina (PUT della penisola sorrentino-amalfitana)
  - 7) Monti Lattari (PUT della penisola sorrentino-amalfitana)
  - 8) Vesuvio e Monte Somma
  - 9) Colle di Cicala
- Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per le province di Salerno e Avellino
  - 1) Costiera Amalfitana (PUT della penisola sorrentino-amalfitana)
  - 2) Costiera Cilentana Sud
  - 3) Costiera e Collina di Ascea
  - 4) Costiera Cilentana Nord
  - 5) Massiccio del Cervati
  - 6) Monti Picentini

Pertanto la zona non risulta ricadere in nessuna delle aree protette individuate dai PTP della Regione Campania.

**Stralcio della tavola “P.09.4 – Individuazione dei beni paesaggistici di cui all’art.134 del D.Lgs. 42/2004” del PTCP Napoli**







**Stralcio della tavola "1.01.0 – Macroaree di interesse naturalistico" del PTCN Napoli**



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

sitap

vincoli home help login

cerca un comune

**Presentazione**

**Cartografia di base**

- OpenStreetMap
- Google Streets
- Google Satellite
- Google Hybrid
- Nessuna base

**Vincoli D.lgs.42/2004 artt.136 e 157**

**Introduzione**

- Vincoli

**Vincoli D.lgs. 42/2004 art. 142**

**Introduzione**

- Parchi
- Aree di rispetto coste e corpi idrici
- Zone umide
- Zone vulcaniche
- Montagne oltre 1600 o 1200 metri
- Boschi

1 : 54.168 1996224.65463, 5000987.27211



sitap

[vincoli](#) [home](#) [help](#) [login](#)

cerca un comune

Presentazione

Cartografia di base

- OpenStreetMap
- Google Streets
- Google Satellite
- Google Hybrid
- Nessuna base

Vincoli D.Lgs.42/2004  
artt.136 e 157

Introduzione

- Vincoli

Vincoli D.Lgs. 42/2004  
art. 142

Introduzione

- Parchi
- Area di rispetto coste e  
corpi idrici
- Zone umide
- Zona vulcaniche
- Montagne oltre 1600 o  
1200 metri
- Boschi



#### 3.2.4 **Piano Regolatore Generale (P.R.G.)**

Si riporta nella pagina seguente una copia del certificato di Destinazione Urbanistica, stralcio PRG e delle norme tecniche di attuazione.

Si precisa che da un punto di vista costruttivo, il capannone e le aree di servizio sono in perfetta armonia con l'ambiente circostante grazie anche alla presenza di ampi spazi interni per il parcheggio e la movimentazione e la presenza di numerose aiuole e aree verdi opportunamente adibite al fine di mitigare l'impatto visivo.

Si riporta di seguito la cartografia con informazioni utili relative alla zona di interesse.



CDU N. 229 del 11/11/11



**COMUNE DI CASORIA**  
Provincia di Napoli

**VIII Settore – Pianificazione e Controllo del Territorio**

**IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO**

Vista la richiesta di un certificato di Destinazione Urbanistica, del sig. Esposito Giovanni, C.F.ESPGNN60M20A064A, nella qualità di proprietario, prot. 33944 del 21/10/11, ai sensi dell'art.30 del T.U. 380/01 e s.m.i. del suolo riportato in catasto al foglio di mappa n. 2 part.lla n. 1752;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale di questo Comune, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 5106 del 24/04/80 con adeguamento voto 109/78 Ministero L.L.PP. e parere n° 15153/78 Regione Campania;

Vista la Variante al PRG predetto, approvata con decreto Sindacale n° 161 del 18/11/87 pubblicato sul BURC n° 22 del 18/04/1988;

Visti gli atti d'Ufficio: Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con Delibera Comitato Istituzionale n° 11 del 10/05/2002; Tavole vincoli aeroportuali; Planimetria pozzi ARIN (legge n. 129/63 e DPR n. 1090/68); Notifiche di vincoli monumentale/paesaggistico/archeologico ex Legge 1089/39, 1497/39, D. Lgs. 490/99, 431/85;

**CERTIFICA**

che il terreno distinto in catasto al foglio n. 2 part.lla n. 1752 (ex 1471, 1474, 1475) è assoggettato alle seguenti prescrizioni urbanistiche:

Foglio n.	Particelle nn.	Destinazione di PRG
2	1752 (ex 1471, 1474, 1475)	Parte Zona D2 – industriale – ristrutturazione – completamento parte Zona E3 – verde di rispetto autostradale

Ed è interessato dai seguenti vincoli, fatti salvi i vincoli da servitù:

- **SERVITÙ AEROPORTUALE - LEGGE 58/63** Zona interessata dalla superficie di avvicinamento 1:20 "Nelle zone di terreno con velatura o bordatura marrone il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato in un metro per ogni per ogni venti metri di distanza"

Per la porzione di suolo ricadente in zona E3, il regime giuridico è quello formatosi per effetto del decorso termine quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio (soggetta ai sensi dell'art. 9 co. 2 e 3 del DPR 327/01 e s.m.i. alle previsioni di cui all'art. 9 del T.U. n. 380/2001, in combinato disposto con l'art. 38 co. 3 della L.R.C. 16/04 e art. 4 L.R.C. 17/82, come modificate dalla L.R.C. 15/2005). Per tale area, ad oggi, è stata approvata la proposta di riclassificazione con variante urbanistica a destinazione "D2 - industriale – ristrutturazione – completamento", con Deliberazione Commissariale n. 289 del 22/12/2010 ai sensi del co. 1 art. 24 L.R.C. 16/04 ed è in corso l'iter procedimentale di approvazione definitivo.

In allegato copia stralcio NTA relative in pagine 2, facciate 2.  
Si rilascia in carta resa legale, per gli usi consentiti dalla legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO  
Arch. Paola Valvo

*Paola Valvo*



IL DIRIGENTE  
Arch. Salvatore Napoli

*Salvatore Napoli*



REGIONE CAMPANIA

ART. 11

ZONA D2 RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO INDUSTRIALE

La zona è destinata a costruzioni per il completamento e l'ampliamento delle industrie esistenti nel Comune.

Inoltre è consentita l'installazione di industrie non manifatturiere con numero di addetti inferiore a 50 e di depositi e officine di qualsiasi genere a servizio delle industrie.

In tutte le zone sono tassativamente vietate le costruzioni per residenze ad eccezione di quelle da realizzare nell'interno degli stabilimenti per il personale direttivo e di custodia.

Sono consentiti impianti sanitari e attrezzature sociali a servizio delle industrie.

La attuazione del P.R.G. in tale zona è affidato al piano particolareggiato di esecuzione o alla lottizzazione convenzionata.

I piani urbanistici dovranno rispettare ai fini del rapporto copertura i seguenti valori: 35% della superficie; costruzioni, 25% spazi pubblici (strade e piazze); 25% verde e parcheggi; 15% attrezzature collettive a servizio delle industrie.

I progetti delle singole opere dovranno essere sottoposti alla posta del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli e della Regione nelle singole attribuzioni di competenza.





ART. 17

ZONA E 3 - FASCE DI RISPETTO STRADALE

Le aree assoggettate alle destinazioni di fasce di rispetto stradale sono destinate alla protezione e all'isolamento dei tracciati viari cui si riferiscono e alle opere di futuro ampliamento delle strade.

Per le costruzioni esistenti è consentita la sola conservazione, con interventi di manutenzione ordinaria.


ART. 18

ZONA E I - ATTREZZATURA FUORI STANDARD

Tale destinazione, in relazione alla necessità di aumentare la dotazione di spazio per abitante da 18 a 24 mq., resta totalmente soppressa stante la necessità di reperire mq. 211.861 di superficie superiore a quella reperibile dallo stralcio delle zone I.

Le aree con tale destinazione assumeranno di conseguenza la destinazione B2 e B3.

srls



Si riporta di seguito una copia del certificato di Agibilità.



**CERTIFICATO DI AGIBILITÀ N. 168 DEL 11 MAG. 2016**  
(ai sensi dell'art.24 e art. 25 del DPR. 380/01 e s.m.i.).

In relazione all'unità immobiliare sita in Casoria (NA) alla via Contrada S. Maria La Stella, individuata al NCEU del Comune di Casoria al Foglio di mappa n. 2 p.lla 1752 sub 1, di categoria D/1 (Opifici);

**IL DIRIGENTE**

Vista l'istanza presentata in data 26/07/2011 con P.G. 25714, dal Sig. Esposito Giovanni, nato ad Afragola (NA) il 20/08/1960 - C.F.:SPSGNN60M20A064A; residente in Casoria (NA), alla via XXV Aprile, 12 ; in qualità di proprietario dell'immobile sopra descritto, realizzato con Permessi di Costruire n. 9 del 27/11/2007, tesa ad ottenere il certificato di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 per l'unità immobiliare predetta, individuata al NCEU del Comune di Casoria al Foglio di mappa n. 2 p.lla 1752 sub 1, di categoria D/1 (Opifici);

Vista la documentazione prodotta dall'istante in data 26/07/2011 con P.G. n. 25714;

Visti gli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

Visto il Permesso di Costruire n. 9 del 27/11/2007;

Vista la determina dirigenziale n.700 del 07/04/2011 ad oggetto: "Certificato di agibilità parziale e/o totale -Approvazione procedura e modulistica-".

Vista la seguente documentazione allegata all'istanza sopraccitata:

- Vista la comunicazione prot. n. 13722 del 18/03/2016, con la quale il sig. Esposito Giovanni, chiedeva la rettifica del certificato di agibilità n. 578 del 23/10/2012, in quanto per mero errore del richiedente, era stato trascritto erroneamente la dicitura "PARZIALE";

-Ritenuto poter procedere alla rettifica del suindicato certificato, annullando lo stesso ed emettendo un nuovo certificato in data odierna;

-Considerato che l'istante ha consegnato il certificato originale n. 578 del 23/10/2012;

-Vista:

- Attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria dovuti per il rilascio di attestazioni e/o certificazioni in materia urbanistiche, giusta ricevuta agli atti pari a € 250,00 (Attestazione di versamento ocp. n. vcyl 0053 del 26/07/2011);
- Dichiarazione asseverata dal tecnico ing. Pasquale G. Musto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11085, circa l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti; la conformità all'ultimo titolo autorizzativo conseguito e che non sono intervenute modifiche strutturali rispetto a quanto autorizzato;
- Visura catastale dell'unità immobiliare predetta, individuata al NCEU del Comune di Casoria al Foglio di mappa n. 2 p.lla 1752 sub 1, di categoria D/1 (Opifici);
- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008 resa in data 18/09/2012 ed a firma del tecnico della ditta A.M. Impianti sas, sig. Maione Berardino, iscrizione CC.L.A.A. di Napoli prot. n. 34671777 del 29/06/2012, con sede in Casoria (NA), alla via F. Petrarca, 97 relativa all'impianto elettrico;
- Certificato di collaudo statico e deposito dei calcoli per le strutture in cemento armato redatto dall'ing. Enzo Salazaro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 6367 depositato presso la Regione Campania Ufficio del genio Civile di Napoli con prot. n. 2008.0907220 del 31/10/2008;
- Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

### RILASCIA

Al sig. Esposito Giovanni, nato ad Afragola (NA) il 20/08/1960 - C.F.:SPSGNN60M20A064A; in qualità di proprietario dell'immobile sopra descritto, realizzato con Permesso di Costruire n. 9 del 27/11/2007, di cui alla richiesta di Certificato di agibilità, ad ogni effetto di legge e sulla sola ipotesi di verità di tutti gli atti allegati all'istanza, ivi comprese le certificazioni di idoneità statica, con decorrenza dalla data odierna, L'AGIBILITA' per l'unità immobiliare sita in Casoria (NA) alla via Contrada S. Maria La Stella, individuata al NCEU del Comune di Casoria al Foglio di mappa n. 2 p.la 1752 sub 1, di categoria D/1 (Opifici);


Lo stesso sig. Esposito Giovanni, nel ritirare il presente atto, ne accetta i contenuti in esso riportati e conferma l'assoluta veridicità di tutto quanto prodotto, assumendosi ogni responsabilità in ordine anche alle false dichiarazioni o alla produzione di documentazione non corrispondente a verità e/o non conformi agli originali, esonerando questo Ente da ogni responsabilità anche nei confronti di terzi.

Si rilascia, su richiesta di parte ai soli fini urbanistici e relativamente alle unità immobiliari sopra citate e fatto salvo, per le specifiche attività, l'obbligo di dotarsi delle autorizzazioni di legge afferenti le specifiche attività di settore che s'intendono esercitare.

IL TECNICO  
geom. Salvatore Arnone



IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
Ing. Pasquale Orefice



IL DIRIGENTE VIII SETTORE  
Arch. Salvatore Napolitano



il richiedente per conferma e accettazione


—  
— srls

### **3.3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO**

Per una descrizione dettagliata si rimanda alla relazione geologica allegata.



**Carta Geologica**




- Contatto tettonico
  - Contatto tettonico inverte
  - Faglia trascorrente
  - Faglia diretta
  - Sovrasaccostamento
  - Sovrasaccostamento inverte
  - Orto di calcare
- 1. Depositi deltici e delle piane alluvionali; Olocene
  - 2. Depositi delle piane costiere, depositi eolici; Olocene
  - 3. Travertini; Pleistocene-Olocene
  - 4. Alluvioni terrazzate; Pleistocene-Olocene
  - 4a. Depositi eolici; Pleistocene-Olocene
  - 6. Conglomerati, sabbie e argille; Pliocene-Pleistocene
  - 8. Depositi, a luoghi terrazzati; conglomerati e sabbie; Pliocene-Pleistocene a luoghi comprendente il Miocene medio
  - 12a. Mame, peliti, sabbie, conglomerati con gessi; Messiniano
  - 16. Peliti, sabbie e conglomerati; Pleistocene inferiore-medio, a luoghi comprendente il Pliocene superiore
  - 17. Peliti, sabbie e conglomerati; localmente con calcaretti di 37; Pliocene
  - 18. Calcarei massivi, mame, peliti, arenarie, conglomerati e gessi; localmente con calcaretti di 37; Messiniano superiore-Pleistocene inferiore

- 19a. Calcarei evaporitici, peliti, arenarie conglomerati, gessi e gessaretti (19a); Messiniano
- 19. Peliti, arenarie e conglomerati, anche in facies torbiditiche; Torntoniano medio-Messiniano inferiore
- 20. Mame, peliti, arenarie e conglomerati, anche in facies torbiditiche; Langhiano-Messiniano inferiore
- 21. Calcarei massivi, mame, peliti, arenarie e conglomerati, anche in facies torbiditiche; Aquitaniano-Serravalliano, a luoghi comprendente l'Oligocene superiore
- 23. Peliti, sabbie e conglomerati; Pliocene medio-Pleistocene medio
- 26. Torbiditi arenacei ed arenaceo-pellicchi, talvolta mame bituminose, gessi e gessaretti torbiditiche; alla base mame calcaree, mame e argille empiagiche del Serravalliano superiore-Messiniano inferiore; Messiniano
- 27. Torbiditi arenacei ed arenaceo-pellicchi, localmente breccie intracalcei, alla base mame calcaree, mame e peliti empiagiche del Serravalliano superiore-Tortoniano; a luoghi comprendente il Messiniano
- 28a. Torbiditi arenaceo-pellicchi e pellicco-arenacei, localmente con calcaretti di 37 e 39; torbiditi calcareo-marnosi e marnoso-arenaceo-pellicchi, localmente con, alla base, arenarie e calcaretti glauconitici del Aquitaniano-Langhiano inferiore; Langhiano-Tortoniano superiore, a luoghi comprendente il Burdigaliano superiore
- 30a. Torbiditi arenacei ed arenaceo-marnoso-pellicchi; Aquitaniano-Langhiano
- 32. Mame con intercalazioni di argilli ed arenarie Torbiditi arenaceo-vulcanoclastiche ed arenaceo-pellicco-marnose; Oligocene-Burdigaliano
- 37. Argilli, calcari, breccie a matrice argillosa, arenarie e peliti torbiditiche; Cretaceo superiore-Oligocene, a luoghi comprendente il Miocene inferiore
- 38. Calcarei, argille, arenarie, conglomerati e breccie a matrice argillosa; Giurassico medio-Paleogene
- 40. Mame calcaree, mame e peliti; Eocene superiore-Tortoniano
- 40a. Mame calcaree, mame e peliti con diffuse intercalazioni di calcaretti torbiditiche; Eocene superiore-Tortoniano

- 41a. Calcarei e calcari massivi con selce, mame calcaree, radiolari e peliti con diffuse intercalazioni di calcaretti torbiditiche; Aptiano-Eocene
- 42. Calcarei e calcari massivi con selce, mame calcaree, mame e peliti, localmente con intercalazioni di calcaretti torbiditiche; Aptiano-Miocene inferiore
- 45. Calcarei e dolomie con selce, radiolari e mame, argilli e argille siltose; Giurassico-Cretaceo inferiore, a luoghi comprendente il Triassico superiore
- 48b. Calcarei e dolomie con selce, radiolari e mame, argilli e argille siltose con prevalenti intercalazioni di calcaretti torbiditiche; Giurassico-Cretaceo inferiore, a luoghi comprendente il Triassico superiore
- 48. Calcarei e dolomie, talvolta calcifitici, calcari massivi e argille marnose, localmente bituminose; Triassico medio-Lias inferiore
- 54. Calcarei organogeni e bioclastici; Miocene, a luoghi comprendente l'Oligocene superiore
- 55. Calcarei organogeni e bioclastici; Paleogene
- 56. Calcarei, calcari dolomitici e dolomie, talvolta alla base livelli bauxitici; Cretaceo superiore, localmente; Oligocene inferiore
- 57. Calcarei, calcari dolomitici e dolomie, talvolta con livelli marnosi; Giurassico-Cretaceo inferiore
- 58. Calcarei organogeni e bioclastici, calcari, calcari dolomitici e dolomie; Giurassico medio-Paleogene
- 60. Calcarei, calcari dolomitici e dolomie, calcari massivi, mame e argille bituminose; Triassico-Giurassico inferiore
- 60b. Calcarei, arenarie e peliti; Triassico inferiore-medio
- 75. Trachiti, fonoliti, latiti, shoshoniti, basalti (lave e prodotti), Pleistocene-Olocene
- 76. Silti, limi, siltoclasti, tonelli, trachiti (lave e prodotti), Pleistocene-Olocene



### Carta dei Complessi Idrogeologici



- Sorgenti potabili
  - Piezometriche
  - Assi di drenaggio
- Complessi Idrogeologici**
- |   |   |
|---|---|
| 1. Complesso alluvionale-costiero                           | 12. Complesso delle successioni pelitico-calcaree                             |
| 2. Complesso lacustre                                       | 13. Complesso calcarenitico-marnoso di transizione                            |
| 3. Complesso dei depositi epiclastici continentali          | 14. Complesso calcareo dell'Unità' Matese-Monte Maggiore e Monte Alpi         |
| 4. Complesso dei travertini                                 | 15. Complesso calcareo delle Unità' dei M. M. Marzano e M. M. della Maddalena |
| 5. Complesso delle piroclastiti da caduta                   | 16. Complesso dolomitico dell'Unità' Monti della Maddalena e Monte Foraporta  |
| 6. Complesso delle piroclastiti da flusso                   | 17. Complesso calcareo dell'Unità' Picentino-Taburno                          |
| 7. Complesso delle lave                                     | 18. Complesso dolomitico-marnoso dell'Unità' Picentino-Taburno                |
| 8. Complesso sabbioso-conglomeratico                        | 19. Complesso calcareo dell'Unità' Alburno-Cervati-Pollino                    |
| 9. Complesso molassico                                      | 20. Complesso calcareo dell'Unità' Bulgheria-Verbicario                       |
| 10. Complesso arenaceo-conglomeratico                       | 21. Complesso dolomitico dell'Unità' Bulgheria-Verbicario                     |
| 11. Complesso delle successioni arenaceo-calcareo-pelitiche | 23. Complesso silico-marnoso delle Unità' Lagonegresi I e II                  |
|   | 24. Complesso dei calcari con selce delle Unità' Lagonegresi I e II           |
|   | 25. Complesso calcareo-marnoso delle Unità' molisane                          |
|   | 26. Complesso calcareo-argillifico dell'Unità' Nord-calabrese                 |
|   | 27. Complesso argilloso-calcareo delle Unità' Sicilidi                        |
|   | 99. Corpi Idrici  |

### 3.3.1 **Piani delle Autorità di Bacino**

Con la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, sono state dettate le “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e si è provveduto a riorganizzare, complessivamente, le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo istituendo le Autorità di bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell’ambito dell’ecosistema unitario del bacino idrografico, nonché compiti di pianificazione e programmazione per il territorio di competenza. La delimitazione di tali Bacini idrografici è avvenuta non su base amministrativa, ma con criteri geomorfologici e ambientali.

In base ai criteri sopra evidenziati con la L. 183/89, tutto il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, i quali hanno tre gradi di rilievo territoriale:

1. bacini di rilievo nazionale;
2. bacini di rilievo interregionale;
3. bacini di rilievo regionale, per i quali è stata data facoltà alle Regioni di istituire analoghe Autorità nei bacini interamente compresi nei propri confini territoriali.

La Regione Campania, in recepimento della citata normativa nazionale, con la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8. (B.U.R.C. n. 10 del 14 febbraio 1994) recante “Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni” ha regolamentato la specifica materia della Difesa del Suolo ed ha istituito, per bacini compresi nel proprio territorio, le Autorità di Bacino regionali ed i relativi organi Istituzionali e Tecnici.



Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto agli artt. n. 14, co. 1, n. 15, co. 1, e n. 16, co. 1, della legge 183/89, operano sul territorio della Regione Campania le seguenti Autorità di Bacino:


1. Nazionale Liri-Garigliano e Volturno;
2. Interregionale del Fiume Sele;
3. Regionale della Puglia (con competenza in Campania per i bacini dei fiumi: Ofanto 3c, Calaggio 3b e Cervaro 3a)
4. Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
5. Regionale Destra Sele;
6. Regionale Nord Occidentale della Campania;
7. Regionale Sarno;
8. Regionale Sinistra Sele.



Occorre precisare che le Autorità di Bacino di cui alla legge 183/89, ai sensi della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009, continuano a svolgere le attività in regime di proroga fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il D.Lgs. 152/06, infatti, all'art. 61, co. 3, sopprime le Autorità di Bacino previste dalla legge 183/89 ed istituisce i "distretti idrografici", ossia aree di terra e di mare costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, che costituiscono le principali unità per la gestione dei bacini idrografici.

Il comune di Casoria ricade all'interno della perimetrazione dell'**Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania**.



### **3.3.1.1 Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania**

La Pianificazione di bacino, come definita dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), ha tra le sue finalità quella di assicurare la difesa del suolo, delle acque e delle coste, assumendo come ambito territoriale di riferimento il “bacino idrografico”.

La legge 183/1989 ha istituito le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale, ha demandato alle Regioni l'istituzione delle autorità di bacino per quelli di rilievo regionale ed ha assegnato sempre alle Regioni le relative funzioni amministrative per i bacini idrografici di rilievo regionale e interregionale.

Alle Autorità di bacino competono la pianificazione e la programmazione per il governo unitario del territorio del bacino idrografico attraverso lo strumento del Piano di bacino.

Il Piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (L. 183/1989, art. 17, comma 1).

Il Piano di bacino può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali (art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, conv. con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493), purché essi costituiscano, comunque, fasi sequenziali e correlate ai rispetto ai contenuti delineati per i piani di bacino.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, la legge 183/89 è stata abrogata (art. 64) e sono state soppresse le Autorità di bacino (art. 63 c. 3), con l'istituzione dei “distretti idrografici”.

Tutte le attività relative ai Piani di bacino vengono tuttora svolte, in regime di proroga, dalle Autorità di bacino. La fase transitoria di continuità amministrativa viene regolamentata per l'Autorità di bacino nazionale dalla legge del 27 febbraio 2009 n. 13, e per le Autorità di bacino interregionali e regionali dalla delibera di Giunta regionale del 19 maggio 2006 n. 663.

Con riferimento alle tematiche di competenza della difesa del suolo, sono stati redatti i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e i Piani Stralcio Erosione Costiera.

In riferito al territorio dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania, con Delibera di Comitato Istituzionale n. 384 del 29/11/2010 è stato approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico che è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino. Il Piano di Stralcio:

- a) individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;

- b) individua i punti e le fasce di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa, le aree ad elevata suscettibilità di allagamento ubicate al piede dei valloni, gli alvei strada e le aste montane incise;
- c) delimita le aree di pericolosità idrogeologica;
- d) individua le tipologie per la programmazione e la progettazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio.

### **Pericolosità e Rischio idraulico**

Il grado di pericolosità è connesso all'individuazione delle seguenti tipologie di fasce fluviali:

- alveo di piena standard (Fascia A), con periodo di ritorno pari a 100 anni, a pericolosità molto elevata;
- fascia di esondazione (Fascia B), comprendente le aree inondabili dalla piena standard eventualmente contenenti sottofasce inondabili con periodo di ritorno  $T < 100$  anni, distinta nelle seguenti sottofasce:
  - ✓ sottofascia B1, compresa tra l'alveo di piena e la linea più esterna tra la congiungente l'altezza idrica  $h = 30$  cm delle piene con periodo di ritorno  $T$  di 30 anni e altezza idrica  $h = 90$  cm delle piene con periodo di ritorno  $T = 100$  anni; pericolosità elevata;
  - ✓ sottofascia B2, compresa tra il limite della sottofascia B1 e quello dell'altezza idrica  $h = 30$  cm delle piene con periodo di ritorno  $T = 100$  anni; pericolosità media;
  - ✓ sottofascia B3, compresa tra il limite della sottofascia B2 e quello delle piene con periodo di ritorno  $T = 100$  anni; pericolosità moderata;
- fascia di inondazione (Fascia C) per piena di intensità eccezionale, interessata dalla piena relativa al periodo di ritorno  $T = 300$  anni o dalla piena storica nettamente superiore alla piena di progetto.

La sovrapposizione delle fasce fluviali, caratterizzate dai diversi gradi di pericolosità descritti, al sistema degli insediamenti e delle infrastrutture restituisce le aree con i diversi gradi di rischio idraulico:

- le "aree a rischio molto elevato" (R4), nelle quali sono ammessi gli interventi per la mitigazione del rischio; non sono ammesse nuove costruzioni, ma il solo adeguamento igienico-sanitario degli edifici residenziali nel rispetto delle norme vigenti e la realizzazione dei sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico urbanistico; sono inoltre ammessi gli interventi manutentivi e comunque conservativi;
- - le "aree a rischio elevato" (R3), nelle quali sono ammessi gli stessi interventi previsti per le aree a rischio molto elevato, nonchè gli ampliamenti degli edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario;
- - le "aree a rischio medio" (R2) e "moderato" (R1), nelle quali sono ammessi la ristrutturazione edilizia, l'ampliamento e la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture.


L'art. 314 delle Norme di attuazione stabilisce le previsioni e gli interventi ammessi e quelli vietati mediante i piani urbanistici comunali nelle aree di fascia A in condizioni di rischio R4, R3, R2 e R1, nonchè gli obblighi validi per l'intero sviluppo della fascia A.

L'art. 325 stabilisce le previsioni e gli interventi ammessi e quelli vietati mediante i piani urbanistici comunali nelle aree di sottofascia B1 in condizioni di rischio R3, R2 e R1, nonchè gli obblighi validi per l'intero sviluppo della sottofascia B1. Sempre l'art. 32 stabilisce le previsioni e gli interventi ammessi e quelli vietati mediante i piani urbanistici comunali nelle aree di sottofascia B2 in condizioni di rischio R2 e R1, nonchè gli obblighi validi per l'intero sviluppo della sottofascia B2. Specifiche indicazioni, di minor rigore, vengono anche fornite per la sottofascia B3 e per la fascia C.

L'art. 336 detta ulteriori disposizioni e facoltà per gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati dal PAI.



MONACO CONSULENZE srls  
CONSULENZE AMBIENTALI



**1.03.0 PERICOLOSITÀ IDRAULICA E DA FRANA, ELEVATA E MOLTO ELEVATA**  
**ESTRATTA DAI PAI REDATTI DALLE AUTORITÀ DI BACINO NORD-OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA, SARNO E DESTRA SELE E DAL PSEC REDATTO DALL'ASB NORD-OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA**  
**SCALA 1:75.000**

- LINEE PER LE AUTORETÀ DI BACINO (DA PREDISporre DALLA PRESIDENZA DI GIUSTIZIA)
- AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE**  
 (Dati Autorità di Bacino Sarno/Sele/Avellano)  
 PAI - AGGIORNAMENTO 2010
- PERICOLOSITÀ FRANA**
- PAI AREA A SUBSTANTIALI ALTA ALTERNITÀ, TRONCHI E/O ALTERNITÀ DA PAVI
- PERICOLOSITÀ IDRAULICA**
- PAI AREA A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA (PERICOLO DA ASSASSINATO) PER ASSASSINATO
  - PAI AREA A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA (PERICOLO DA ASSASSINATO) PER ASSASSINATO
  - PAI AREA A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA (PERICOLO DA ASSASSINATO) PERICOLO DA ASSASSINATO
  - PAI AREA A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA (PERICOLO DA ASSASSINATO) PERICOLO DA ASSASSINATO
- PERICOLOSITÀ FRANA**
- PAI AREA A SUBSTANTIALI ALTA PERICOLO DI TRONCHI LEGGERI E TRONCHI LEGGERI DA ASSASSINATO
  - PAI AREA A SUBSTANTIALI ALTA PERICOLO DI TRONCHI LEGGERI E TRONCHI LEGGERI DA ASSASSINATO
  - AREA AD ALTA SUBSTANTIALITÀ DI ASSASSINATO LEGGERO AL PAVI DI TRONCHI
- AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE**  
 (Dati Autorità di Bacino Sarno/Sele/Avellano)  
 PSEC - 2011
- PERICOLOSITÀ FRANA**
- PAI AREA A SUBSTANTIALI ALTA ALTERNITÀ, AL TRONCHI E/O ALTERNITÀ DA PAVI
- PERICOLOSITÀ IDRAULICA**
- AREA A PERICOLOSITÀ DA RINNOVAMENTO A/O SPESA
  - PERICOLOSITÀ DA RINNOVAMENTO A/O SPESA (PAVI) O/O SPESA
- AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE**  
 (Dati Autorità di Bacino Sarno/Sele/Avellano)  
 PAI - AGGIORNAMENTO 2011
- PERICOLOSITÀ FRANA**
- PAI AREA A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA
  - PAI AREA A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA
  - AREA DI RINNOVAMENTO
- PERICOLOSITÀ IDRAULICA**
- A1) MOLTO
  - A2) MOLTO
  - A3) MOLTO
  - A4) MOLTO
  - A5) MOLTO
  - A6) MOLTO
  - A7) MOLTO
  - A8) MOLTO
  - A9) MOLTO
  - A10) MOLTO
  - A11) MOLTO
  - A12) MOLTO
  - A13) MOLTO
  - A14) MOLTO
  - A15) MOLTO
  - A16) MOLTO
  - A17) MOLTO
  - A18) MOLTO
  - A19) MOLTO
  - A20) MOLTO
  - A21) MOLTO
  - A22) MOLTO
  - A23) MOLTO
  - A24) MOLTO
  - A25) MOLTO
  - A26) MOLTO
  - A27) MOLTO
  - A28) MOLTO
  - A29) MOLTO
  - A30) MOLTO
  - A31) MOLTO
  - A32) MOLTO
  - A33) MOLTO
  - A34) MOLTO
  - A35) MOLTO
  - A36) MOLTO
  - A37) MOLTO
  - A38) MOLTO
  - A39) MOLTO
  - A40) MOLTO
  - A41) MOLTO
  - A42) MOLTO
  - A43) MOLTO
  - A44) MOLTO
  - A45) MOLTO
  - A46) MOLTO
  - A47) MOLTO
  - A48) MOLTO
  - A49) MOLTO
  - A50) MOLTO
  - A51) MOLTO
  - A52) MOLTO
  - A53) MOLTO
  - A54) MOLTO
  - A55) MOLTO
  - A56) MOLTO
  - A57) MOLTO
  - A58) MOLTO
  - A59) MOLTO
  - A60) MOLTO
  - A61) MOLTO
  - A62) MOLTO
  - A63) MOLTO
  - A64) MOLTO
  - A65) MOLTO
  - A66) MOLTO
  - A67) MOLTO
  - A68) MOLTO
  - A69) MOLTO
  - A70) MOLTO
  - A71) MOLTO
  - A72) MOLTO
  - A73) MOLTO
  - A74) MOLTO
  - A75) MOLTO
  - A76) MOLTO
  - A77) MOLTO
  - A78) MOLTO
  - A79) MOLTO
  - A80) MOLTO
  - A81) MOLTO
  - A82) MOLTO
  - A83) MOLTO
  - A84) MOLTO
  - A85) MOLTO
  - A86) MOLTO
  - A87) MOLTO
  - A88) MOLTO
  - A89) MOLTO
  - A90) MOLTO
  - A91) MOLTO
  - A92) MOLTO
  - A93) MOLTO
  - A94) MOLTO
  - A95) MOLTO
  - A96) MOLTO
  - A97) MOLTO
  - A98) MOLTO
  - A99) MOLTO
  - A100) MOLTO
- AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD**  
 (Dati Autorità di Bacino Sarno/Sele/Avellano)  
 PAI - AGGIORNAMENTO 2011
- PERICOLOSITÀ FRANA**
- PAI AREA A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA
  - PAI AREA A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA
  - AREA DI RINNOVAMENTO
- PERICOLOSITÀ IDRAULICA**
- PAI - PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA
  - PAI - PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA
  - SUBSTANTIALITÀ DA TRONCHI
- PERICOLOSITÀ IDRAULICA**
- A1) MOLTO
  - A2) MOLTO
  - A3) MOLTO
  - A4) MOLTO
  - A5) MOLTO
  - A6) MOLTO
  - A7) MOLTO
  - A8) MOLTO
  - A9) MOLTO
  - A10) MOLTO
  - A11) MOLTO
  - A12) MOLTO
  - A13) MOLTO
  - A14) MOLTO
  - A15) MOLTO
  - A16) MOLTO
  - A17) MOLTO
  - A18) MOLTO
  - A19) MOLTO
  - A20) MOLTO
  - A21) MOLTO
  - A22) MOLTO
  - A23) MOLTO
  - A24) MOLTO
  - A25) MOLTO
  - A26) MOLTO
  - A27) MOLTO
  - A28) MOLTO
  - A29) MOLTO
  - A30) MOLTO
  - A31) MOLTO
  - A32) MOLTO
  - A33) MOLTO
  - A34) MOLTO
  - A35) MOLTO
  - A36) MOLTO
  - A37) MOLTO
  - A38) MOLTO
  - A39) MOLTO
  - A40) MOLTO
  - A41) MOLTO
  - A42) MOLTO
  - A43) MOLTO
  - A44) MOLTO
  - A45) MOLTO
  - A46) MOLTO
  - A47) MOLTO
  - A48) MOLTO
  - A49) MOLTO
  - A50) MOLTO
  - A51) MOLTO
  - A52) MOLTO
  - A53) MOLTO
  - A54) MOLTO
  - A55) MOLTO
  - A56) MOLTO
  - A57) MOLTO
  - A58) MOLTO
  - A59) MOLTO
  - A60) MOLTO
  - A61) MOLTO
  - A62) MOLTO
  - A63) MOLTO
  - A64) MOLTO
  - A65) MOLTO
  - A66) MOLTO
  - A67) MOLTO
  - A68) MOLTO
  - A69) MOLTO
  - A70) MOLTO
  - A71) MOLTO
  - A72) MOLTO
  - A73) MOLTO
  - A74) MOLTO
  - A75) MOLTO
  - A76) MOLTO
  - A77) MOLTO
  - A78) MOLTO
  - A79) MOLTO
  - A80) MOLTO
  - A81) MOLTO
  - A82) MOLTO
  - A83) MOLTO
  - A84) MOLTO
  - A85) MOLTO
  - A86) MOLTO
  - A87) MOLTO
  - A88) MOLTO
  - A89) MOLTO
  - A90) MOLTO
  - A91) MOLTO
  - A92) MOLTO
  - A93) MOLTO
  - A94) MOLTO
  - A95) MOLTO
  - A96) MOLTO
  - A97) MOLTO
  - A98) MOLTO
  - A99) MOLTO
  - A100) MOLTO
- La scala grafica ha valore puramente indicativo. Per conoscere uno stato di riferimento, si consiglia di consultare l'originale. I colori utilizzati sono quelli definiti nel Piano di Bacino.

### **Pericolosità e Rischio frane**

A differenza della pericolosità idraulica, non risulta attendibile la caratterizzazione dell'evento franoso in funzione della ricorrenza temporale degli eventi; più affidabile è il riferimento al prodotto della suscettività al dissesto dei versanti per la cinematica (velocità dei fenomeni attesi) per la dimensione del fenomeno.

Ricorrono pertanto i seguenti quattro gradi di pericolosità:

- P1 - bassa o trascurabile (frane di bassa/media intensità e stato inattivo o quiescente);
- P2 - media (frane da bassa ad alta intensità e stato rispettivamente da attivo a inattivo);
- P3 - elevata (frane da media ad alta intensità e stato rispettivamente da attivo a quiescente);
- P4 - molto elevata (frane di alta intensità e stato attivo o potenzialmente riattivabile).

Per effetto dei descritti gradi di pericolosità, vengono distinte le seguenti aree a rischio idrogeologico:

- le "aree a rischio molto elevato" (R4);
- le "aree di alta attenzione" (A4);
- le "aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e le "aree di attenzione potenzialmente alta (Apa);
- le "aree a rischio elevato" (R3);
- le "aree di medio-alta attenzione" (A3);
- le "aree a rischio medio" (R2);
- le "aree di media attenzione (A2);
- le "aree a rischio moderato" (R1);
- le "aree di moderata attenzione" (A1);
- le "aree a rischio potenzialmente basso" (Rpb) e le "aree di attenzione potenzialmente bassa" (Apb);
- le "aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco" (C1);
- le "aree di versante nelle quali non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (C2);
- le "aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento" ("al").

In sintesi, per le aree a maggior grado di rischio:


- attraverso gli obblighi e i divieti fissati dall'art. 3 per le aree R4, dall'art. 4 e per le aree A4 e dall'art. 6 per le aree R3 vengono perseguite: l'incolumità delle persone, la sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale;



- gli obblighi e i divieti fissati dall'art. 5 per le aree Rpa e Apa sono analoghi a quelli fissati per le aree R4 e A4, ma con la possibilità di annullare e/o modificare la perimetrazione e le misure di salvaguardia a seguito di studi e indagini più dettagliati;
- gli obblighi e i divieti fissati dall'art. 7 per le aree A3 sono analoghi a quelli fissati per le aree R3, qualora, a seguito di studi e indagini più dettagliati, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture o beni ambientali e culturali;
- attraverso le prescrizioni dell'art. 8 per le aree R2 viene perseguita la sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.

Gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 fissano prescrizioni rispettivamente per le aree A2, R1, A1, Rpb e Apb, C1, C2 e "al".





**PERICOLOSITÀ IDRAULICA E DA FRANA,  
ELEVATA E MOLTO ELEVATA**

ESTRATTA DAI PAI REDATTI DALLE AUTORITÀ DI BACINO  
NORD-OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA,  
SARNO E CENTRA SELLE  
E DAL PSEC REDATTO DALL'ASO NORD-OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE  
(GIÀ AUTORITÀ DI BACINO NORD-OCCIDENTALE)  
PAI - AGGIORNAMENTO 2010**

**PERICOLOSITÀ FRANA**

 P3 AREA A SUSCETTIBILITÀ ALTA ALL'INNESCO, TRANSITO E/O ALL'INVASIONE DA FRANA


**FASCE FLUVIALI**

 P4 AREA A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA *FENOMENI DA ALLAGAMENTO PER ESONDAGIONE*

 P3 AREA A PERICOLOSITÀ ELEVATA

 P4 AREA A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA *FENOMENI DA FLUSSO IPERCONCENTRATO*

 P3 AREA A PERICOLOSITÀ ELEVATA


 P4 AREA A SUSCETTIBILITÀ ALTA PER FENOMENI DI TRASPORTO LIQUIDO E TRASPORTO SOLIDO DA ALLUVIONAMENTO

 P4 AREA DI CAVA A SUSCETTIBILITÀ ALTA PER FENOMENI DI TRASPORTO LIQUIDO E TRASPORTO SOLIDO DA ALLUVIONAMENTO

 AREA AD ELEVATA SUSCETTIBILITÀ DI ALLAGAMENTO UBICATA AL PIEDE DI VALLONI

CONSULENZE s.r.l.s  
AMBIENTALI

Carta delle Aree Inondabili



- Aree inondabili
- AdB Nord-Occidentale  
Pericolosità da invasione per fenomeni di trasporto liquido e solido da alluvionamento
- AdB Liri-Garigliano e Volturno  
Aree di retroargine

AdB	Aree inondabili		
	(km <sup>2</sup> )	% nel bacino	% in Regione
Liri Garigliano - Volturno	355,2	6,4	0,028
Interr. Sele	119,2	4,7	0,009
Nord-Occidentale	188,0	13,4	0,014
Sinistra Sele	41,0	2,6	0,003
Destra Sele	19,2	2,8	0,001
Sarno	48,5	7,0	0,004
Trigno, Biferno, Fortore etc.	3,2	1,3	0,000
Puglia	0,0	0,0	0,000

MC

MAES s.r.l.s


### 3.3.2 Classificazione sismica

Il territorio provinciale è caratterizzato da media pericolosità sismica.

Dopo il terremoto del 31 Ottobre 2001 che ha colpito un'area del Molise, la Regione Campania è stata indotta a rivedere la classificazione sismica del territorio regionale. Per effetto della recente Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°5447 del 7 Novembre 2002, il comune di Casoria risulta tra i comuni classificati sismici di II categoria.

PIANO TERRITORIALE REGIONALE

## 1° QTR: Governo del rischio -Rischio sismico e vulcanico-



Grado di Sismicità

- 1- Elevata Sismicità
- 2- Media Sismicità
- 3- Bassa Sismicità

### 3.4 **ALTRI ASPETTI PROGRAMMATICI**

#### 3.4.1 **Piano Energetico Ambientale della Regione Campania (PEAR)**

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Campania, Linee di Indirizzo Strategico, è stato approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n.962 del 30 maggio 2008. In seguito, su proposta dell'assessore regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive, la Giunta Regionale ha approvato, nel marzo 2009, la proposta del Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania.

Il Piano individua **quattro pilastri programmatici** su cui realizzare le attività dei prossimi anni:

- la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con particolare attenzione verso la domanda pubblica;
- la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorità all'uso delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili;
- la creazione di uno spazio comune per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- il coordinamento delle politiche di settore e dei relativi finanziamenti.

In quest'ottica, vengono calcolati gli obiettivi minimi specifici di settore, così individuati:

- • raggiungimento di un livello minimo di copertura del fabbisogno elettrico regionale del 20% entro il 2013 e del 30% entro il 2020;
- • incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% a circa il 10% nel 2013 e al 17% nel 2020.

Il piano riprende i contenuti degli studi preliminari al PER redatti nel 2002 ampliando le problematiche di tipo ambientale soprattutto in tema di sviluppo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra. In particolare subordina il raggiungimento dell'obiettivo generale del pareggio tra consumi e produzione di energia elettrica alla contemporanea riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e alla progressiva emancipazione dei combustibili fossili, attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la stabilizzazione dei consumi derivante da una razionalizzazione della domanda. Per perseguire gli obiettivi fissati per il 2013 il piano definisce una serie di settori di intervento ai quali ci si riferisce nella tabella seguente.



**Tab. – Matrice tra gli obiettivi specifici degli studi preliminari per l'elaborazione del piano energetico regionale e gli obiettivi del Ptcp della Provincia di Caserta. Individuazione delle criticità potenziali**

Obiettivi specifici degli studi preliminari per l'elaborazione del piano energetico regionale		Obiettivo generale e obiettivi specifici del Ptcp									
		AA	A+B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Incremento della produzione di energia elettrica con nuove centrali termoelettriche	-	-	=	=	=	=	=	=	=	=
2	Incremento della produzione da fonti rinnovabili fino al 25% dei consumi totali	=	+	=	-	=	=	+	=	=	=
<p>Note: (1) L'obiettivo proposto dagli studi preliminari al Per risulta certamente critico rispetto alle finalità del Ptcp in tema di mitigazione del rischio ambientale e antropico; le localizzazioni dei nuovi impianti, in parte già individuate, non sempre convergono con l'obiettivo di riequilibrare i pesi insediativi del sistema casertano.</p> <p>(2) La promozione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili anche in ambito urbano può concorrere alla riqualificazione degli insediamenti migliorandone il contesto ambientale. Lo sviluppo di impianti eolici può presentare aspetti critici rispetto alla tutela dei valori paesaggistici e naturali del territorio; tuttavia la Provincia di Caserta non offre significative potenzialità per tali installazioni. Altrettanto critico può essere il potenziamento degli impianti idroelettrici, presenti in maniera significativa.</p>											

-	potenzialmente critico
=	non pertinente
+	convergente

AA – Riequilibrio dei pesi insediativi  
A+B – Mitigazione del rischio ambientale e antropico, incluso il consumo di suolo  
C – Formazione della rete ecologica provinciale  
D – Tutela dei valori paesaggistici e naturali  
E – Recupero dei centri storici  
F – Soddisfacimento della pressione insediativa  
G – Riqualificazione degli insediamenti  
H – Potenziamento della rete su ferro e della mobilità debole  
I – Modernizzazione della rete stradale  
L – Mitigazione dell'impatto delle grandi infrastrutture

**MONACO CONSULENZE** srls  
CONSULENZE AMBIENTALI


### 3.4.2 Piano d'Ambito dell'ATO n°2 Napoli - Volturno

Le finalità, i contenuti e le attività del Piano d'Ambito sono contenuti nell'art. 11 comma 3 della Legge Galli ("Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione [...] i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi assicurati dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti dall'art. 13, per il periodo considerato").

La Regione Campania ha delimitato, ai sensi dell'art. 8 della legge n°36 del 05/01/1997, quattro Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.).

Il comune di Casoria ricade nel territorio di competenza dell'ATO n°2 **Napoli – Volturno** che, nel dettaglio, è costituito dall'ampia fascia nord occidentale della Regione Campania che partendo dalle catene montagnose al confine con le Regioni Lazio e Molise, si estende verso sud sino alle falde del Vesuvio, che ne costituiscono il limite meridionale. Il territorio si estende per circa 3150 km<sup>2</sup> ed abbraccia 136 Comuni (tutti i 104 comuni della provincia di Caserta e 32 Comuni della provincia di Napoli).

Il Piano d'Ambito dell'ATO 2 Napoli – Volturno, adottato dall'Assemblea dell'Ente con deliberazione n°4 del 30 settembre 2002, trasmesso nel mese di ottobre 2002 al Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania per la verifica di coerenza di cui all'art. 8 comma 5 della L.R. 14/97. La revisione è stata effettuata per recepire le prescrizioni impartite dalla Regione Campania con la delibera di Giunta Regionale n°6426 del 30 dicembre 2002.



### 3.5 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE**

Si riporta di seguito una raccolta delle principali norme di legge in materia ambientale relative all'insediamento in oggetto ed alla concessione delle corrispondenti autorizzazioni all'esercizio.

Tali norme costituiscono una sorta di **Griglia Tecnico – Amministrativa all'interno della quale rientrano la realizzazione e l'esercizio dell'opera in esame.**

La presente raccolta è **parte integrante del quadro di riferimento programmatico** e vuole costituire un gradino informativo preliminare.

Innanzitutto, va ricordato che la normativa vigente specifica ambiti precisi di assoggettabilità alla procedura di Verifica e/o Valutazione d'Impatto Ambientale di differenti categorie di progetti. In effetti il D. Lgs. 4/2008 ha operato un integrale riscrittura della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, introducendo numerose novità in materia di VIA.

Qualora vi fossero dei dubbi sull'assoggettabilità di alcune opere alla predetta procedura, il proponente può richiedere di effettuare una procedura di verifica (*screening*).

Alla luce di quanto innanzi esposto, si è proceduto all'applicazione della procedura di Studio di Impatto Ambientale che consisterà nell'individuazione sia qualitativa che quantitativa degli impatti ambientali potenziali dell'insediamento al fine di prevedere tipologie e metodologie d'intervento atte a mitigarne gli effetti temporanei o perenni. In conclusione potrà dedursi la sostenibilità e compatibilità ambientale dell'opera in progetto.

Si riportano nel seguito, oltre alla descrizione dei piani vigenti in materia ambientale, i riferimenti normativi per la definizione precisa delle **prescrizioni e limiti di accettabilità del rumore, delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici connessi con le attività produttive dello stabilimento.**

MONACO CONSULENZE srls  
CONSULENZE AMBIENTALI

### 3.5.1 Classificazione Acustica

La normativa di riferimento applicata ai fini della definizione dei potenziali impatti negativi dovuti alle **emissioni sonore** provenienti dallo stabilimento in esame, è contenuta sostanzialmente nel D.P.C.M. 01/03/91, nella L. 447/95 e nel D.M. 16/03/98, includendo le successive modifiche ed integrazioni. Di seguito si riporta un quadro più completo della normativa di riferimento per l'inquinamento acustico in relazione alla problematica di interesse:

- D.P.C.M. del 31 Marzo 1998, “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente di acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, e dell'art. 2, commi 6,7 e 8 della L. 26 Ottobre 1995, n° 447”.
- D.M. del 16 Marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.
- D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
- L. del 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
- D.P.C.M. del 1 Marzo 1991, “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”
- Piano di zonizzazione acustica del comune di Casoria (Na)

Il Comune di Casoria ha elaborato il piano di zonizzazione come previsto dal D.P.C.M. 1° marzo 91 e D.P.C.M. 14.11.97 nonché dalla Legge 447/95. La zona in questione, è classificata come **area di intensa attività umana (CLASSE IV)** con valore limite di emissione, di cui alla Tabella B del D.P.C.M. del 14.11.97, di 60 dB(A) durante il periodo diurno (h 6-22) e di 50 dB(A) durante il periodo notturno (h 22-6). Il valore limite di immissione, come da tabella C, è di 65 dB(A) durante il periodo diurno (h 6-22) e di 55 dB(A) durante il periodo notturno (h 22-6).


**Tabella B del D.P.C.M. del 14.11.97 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE -  $L_{eq}$  in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
<b>I</b>	aree particolarmente protette	<b>45</b>	<b>35</b>
<b>II</b>	aree prevalentemente residenziali	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>III</b>	aree di tipo misto	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>IV</b>	aree di intensa attività umana	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>V</b>	aree prevalentemente industriali	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>VI</b>	aree esclusivamente industriali	<b>65</b>	<b>65</b>

**Tabella C del D.P.C.M. del 14.11.97 - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE -  $L_{eq}$  in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
<b>I</b>	aree particolarmente protette	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>II</b>	aree prevalentemente residenziali	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>III</b>	aree di tipo misto	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>IV</b>	aree di intensa attività umana	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>V</b>	aree prevalentemente industriali	<b>70</b>	<b>60</b>
<b>VI</b>	aree esclusivamente industriali	<b>70</b>	<b>70</b>






### 3.5.2 **La tutela delle acque e la difesa del suolo**

Per quanto concerne i riferimenti normativi in materia di **difesa del suolo e di tutela delle acque**, applicabili al caso in esame, si rimanda a quanto riportato nella parte III del D.Lgs 152 del 3 Aprile 06 e relativi allegati, con incluse le ulteriori disposizioni correttive ed integrative riportate nel D. Lgs n.4 del 16 Gennaio 2008.


E' doveroso precisare che le superfici su cui si svolgono le attività di gestione rifiuti e su cui avviene il transito di autoveicoli sono completamente impermeabilizzate per la protezione del suolo e quindi delle falde acquifere dall'inquinamento. Le acque meteoriche e di lavaggio piazzali sono opportunamente canalizzate ed inviati ad idoneo impianto di trattamento descritto nel seguito.

E' stato inoltre adottato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n°1220 del 6 luglio 2007 il Piano Regionale di Tutela delle Acque che definisce per le diverse tipologie di corpi idrici superficiali e sotterranei le misure di tutela da adottare e le azioni di riqualificazione da intraprendere, al fine di un recupero dello stato quali-quantitativo della risorsa.

Per la Provincia di Napoli vi sono dati relativi alla qualità delle acque sotterranee e superficiali come evidenziato nei seguenti allegati grafici tratti dall'atlante ambientale interattivo dell'ARPAC.



- Limiti Comunali
- Province
- RMA:AST\_SAAS Stato ambientale delle Acque Sotterranee(2002-2006)
  - Classe 0 - Qualità Particolare
  - Classe 0 - 2 - Qualità particolare contaminata da Nitrati (> 6 mg/l)
  - Classe 0 - 4 - Qualità particolare contaminata da Nitrati (> 60 mg/l)
  - Classe 1 - Qualità pregiata
  - Classe 2 - Qualità buona
  - Classe 3 - Qualità sufficiente
  - Classe 4 - Qualità scadente
  - Nome corpo idrico sotterraneo
- RMA:LIM\_PROV  Limiti amministrativi provinciali nome provincia



- Limiti Comunali
- Province
- RMA:LIM\_PROV
- RMA:ASP\_CorsiDacqua
- RMA:ASP\_StazioniDiMonitoraggio2006\_SACA
- Limiti amministrativi provinciali  
nome provincia
- Principali
- Secondari
- ELEVATO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SCADENTE
- PESSIMO
- / Codice stazione

### 3.5.3 **Emissioni in atmosfera e Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria**

Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria è stato approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n°167 del 14 Febbraio 2006 ed in via definitiva – con emendamenti – dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato sul Numero Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 5/10/07. I criteri generali che hanno guidato la redazione del piano sono così sintetizzati:

- fornire un quadro coordinato e organico per tutti gli inquinanti atmosferici normati a livello comunitario e nazionale;
- poter essere integrato e seguito di modifiche del quadro normativo, dei tipi di inquinanti e dei relativi valori limite;
- migliorare la qualità dell’aria tenendo conto anche delle nuove problematiche emergenti quali la produzione di ozono troposferico (in vista delle scadenze fissate dal D.Lgs 183/2004) e le emissioni di idrocarburi policiclici aromatici e altri composti organici volatili;
- conseguire un miglioramento con riferimento alle problematiche globali quali la produzione di gas serra

Il piano, inoltre, ha portato a una zonizzazione dell’intero territorio regionale classificando i singoli comuni in base alla presenza e alla concentrazione di inquinanti nell’atmosfera. Il comune di Casoria, come si evince dalla cartografia riportata nella pagina seguente, ricade nella **Zona di Risanamento Area Napoli-Caserta**.


La normativa di riferimento applicata ai fini della definizione dei potenziali impatti negativi dovuti alle **emissioni in atmosfera** prodotte dalle lavorazioni nello stabilimento in esame, è contenuta sostanzialmente nel D.P.R. 24 maggio 1988 e s.m.i.. Di seguito si riporta un quadro più completo della normativa di riferimento per l’inquinamento atmosferico, in relazione alla problematica di interesse:

- D.M. 25 agosto 2000, “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203”.
- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente.”.
- D.P.R. 25 luglio 1991, “Modifiche all’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989.”.
- D.M. 12 luglio 1990 “Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”
- D.P.C.M. 21 luglio 1989, “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l’attuazione e l’interpretazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.”:





- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, "Attuazione delle Direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183."



MONACO CONSULENZE srls  
CONSULENZE AMBIENTALI

### 3.5.4 **Normativa in Materia di Gestione Rifiuti**

#### 3.5.4.1 **Normativa Nazionale in materia di Gestione Rifiuti**

L'attività di gestione rifiuti a livello nazionale è regolata dalla parte IV del D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 che ha sostituito il D.Lgs. 22/97.

I principi generali del Nuovo Decreto (in parte già presenti nel D.Lgs. 22/97) vengono di seguito sinteticamente analizzati:

- il concetto di gestione dei rifiuti deve intendersi come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- Lo stesso decreto 152/06 definisce:
  - **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare le operazioni previste nell'Allegato B alla parte IV;
  - **recupero**: le operazioni che utilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluso la cernita o la selezione, e, in particolare le operazioni previste nell'Allegato C alla parte IV;
  - **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 all'Allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C.
- Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. In particolare i rifiuti da avviare a smaltimento devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, **potenziando le attività di recupero e di riutilizzo**.

**L'attività di gestione rifiuti svolta dalla ditta nel proprio impianto viene riconosciuta dal D.Lgs. 152/06 fondamentale e strategica fra le operazioni di smaltimento e recupero previste negli Allegati B e C.**

### **3.5.4.2 Normativa Regionale in materia di Gestione Rifiuti**

#### **La Legge Regionale n° 4/2008**

Nell'anno 2007 la Regione Campania recependo la normativa nazionale, art. 199 legge 152/06, emana la Legge Regionale n°4/2007 che, nell'anno seguente modifica in alcune sue parti molto significativamente per quel che riguarda il ruolo della Provincia nella gestione del ciclo dei rifiuti.

In particolare la Legge Regionale n°4/2008 sancisce:

#### Articolo 2

*La presente legge, in attuazione della normativa nazionale vigente:*

- a) disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;*
- b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;*
- c) determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla regione alle province e ai comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge.*

La Legge Regionale nel titolo IV definisce gli Ambiti Territoriali Ottimali e le loro funzioni. In particolare nell'art. 20 stabilisce alcuni compiti essenziali a carico delle Province:

#### TITOLO IV

#### Ambiti Territoriali Ottimali

#### Art. 15

#### Articolazione in ambiti territoriali ottimali

- 1. La gestione integrata dei rifiuti avviene in ambiti territoriali ottimali – ATO nel rispetto del principio dell'autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti.*
- 2. Il PRGR provvede alla delimitazione di ogni singolo ambito sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/06, articoli 199 e 200, valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali.*
- 3. Il PRGR, al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, può modificare, su richiesta degli enti locali interessati, le circoscrizioni degli ATO prevedendo l'unificazione di più ATO contigui ovvero il passaggio di un comune o di un gruppo di comuni contermini da un*

*ambito ad altro contiguo. All'interno di ogni ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.*

*4. In sede di prima applicazione della presente legge ogni singolo ambito territoriale ottimale coincide con il territorio di ciascuna provincia.”;*

Articolo 16

Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani

*1. Per ogni ATO le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono attribuite alle province.*

*2. Se il PRGR delimita ambiti territoriali ottimali di dimensioni più ampie del territorio provinciale, le relative funzioni sono disciplinate da appositi accordi tra le province interessate.*

*3. La provincia adotta il piano d'ambito e il programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 203, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e li trasmette alla regione.*

*4. L'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della regione.*

*5. Il piano d'ambito deve prevedere l'istituzione nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.*

*6. Il piano d'ambito può prevedere le stesse disposizioni di cui al comma 5 nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.*

*7. Il piano d'ambito prevede il divieto per le utenze domestiche di conferire i rifiuti in modo indifferenziato, individuando gli interventi da esplicitare in materia di formazione, informazione, vigilanza e sanzioni per i cittadini.”;*

Articolo 20

Affidamento del servizio

1. La provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico.

2. Alla provincia è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. La regione trasferisce alle province la titolarità dei propri beni, attrezzature ed impianti inerenti il ciclo dei rifiuti.

4. La provincia, sentiti i comuni, nel rispetto della normativa vigente, adotta apposito regolamento per la applicazione delle tariffe e le modalità di riscossione a carico dei cittadini prevedendo:

a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli e dei territori a basso reddito pro-capite;

b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini;

c) la riduzione delle tariffe per gli abitanti dei comuni che raggiungono i massimi obiettivi nella raccolta differenziata.”;

MONACO CONSULENZE s.r.l.s  
CONSULENZE AMBIENTALI



### **3.5.4.3 Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali**

Dall'analisi dei dati relativi alla situazione attuale della gestione dei rifiuti speciali in regione Campania sono stati definiti gli obiettivi del PRGRS, tutti perseguibili con successo attivando e/o potenziando le interazioni degli Enti competenti con i produttori di rifiuti, i trasportatori, i gestori degli impianti di trattamento e smaltimento, anche attraverso l'applicazione di accordi di programma e protocolli specifici. Essi sono:

- Garantire la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, minimizzando il suo impatto sulla salute e sull'ambiente nonché quello sociale ed economico;
- Garantire che i rifiuti speciali siano dichiarati e gestiti nel rispetto della normativa vigente, con l'obiettivo di rendere nullo l'ammontare di quelli smaltiti illegalmente;
- Ridurre la generazione per unità locale dei rifiuti di origine industriale e commerciale;
- Tendere all'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti speciali.

Per un corretto dimensionamento delle potenzialità impiantistiche è necessario individuare sia la parte dei rifiuti speciali che attualmente è gestita in maniera appropriata e in accordo con la legislazione vigente, dentro o al di fuori dei confini regionali, sia la parte che è smaltita in maniera non corretta ed illegale, e che per tale motivo sfugge ad ogni forma di controllo e di monitoraggio. Minimizzare la quantità di questi rifiuti non gestiti secondo la legge è un obiettivo prioritario: essi sono infatti fonti potenziali di grave inquinamento ambientale e la bonifica dei siti in cui parte di essi sono stati, o sono ancora, sversati è essa stessa un processo complesso, a potenziale alto impatto ambientale, associato ad una produzione necessariamente ancora maggiore di rifiuti speciali in quanto all'ammontare di rifiuti illegalmente sversati si aggiunge quello delle matrici ambientali da essi potenzialmente contaminate.

Sulle diverse sorgenti di produzione di rifiuti speciali si deve necessariamente agire in maniera differente.

- I rifiuti industriali devono essere ridotti in quantità e pericolosità applicando le migliori tecniche (procedure gestionali e tecnologie) disponibili (BAT=*best available techniques*) innanzitutto all'interno degli stessi impianti industriali che li producono (sia nei cicli produttivi sia nelle sezioni di trattamento degli effluenti inquinanti) e poi negli impianti specificamente dedicati al trattamento dei rifiuti.
- I rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica e dalle operazioni di rimozione di rifiuti abbandonati devono essere prima caratterizzati (non essendo a priori possibile conoscerne la tipologia e la pericolosità ambientale) e poi trattati/smaltiti nella maniera più corretta.
- I rifiuti speciali da costruzione e demolizione e quelli di origine commerciale devono essere soprattutto efficientemente raccolti in maniera differenziata, per poter essere poi in buona parte inviati a recupero in impianti dedicati e quindi riutilizzati.

- I rifiuti urbani pericolosi (RUP) devono essere sottratti al flusso dei rifiuti solidi urbani (RSU) per essere trattati adeguatamente in sicurezza e per evitare la contaminazione degli stessi RSU ed un conseguente aumento dell'impatto ambientale degli impianti destinati al loro trattamento e smaltimento.

Per il raggiungimento pieno ed in tempi ragionevolmente brevi degli obiettivi sopra elencati è stata individuata una lista di priorità, riportata nella tabella 5.1. Essa è dettata dalla situazione attuale della regione Campania, caratterizzata da un ammontare presumibilmente molto elevato di rifiuti smaltiti illegalmente con grave rischio potenziale per la salute e, contemporaneamente, da insufficienza di strutture per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali. Per ognuna di tali priorità è stata individuata una lista di strumenti e/o metodiche che consentono il raggiungimento dell'obiettivo prioritario in un tempo definito di attuazione.

Tabella 5.1 - Lista di obiettivi prioritari.

#	PRIORITA'	STRUMENTI & METODI
1	Identificare ed eliminare i flussi non dichiarati e, tra questi, quelli smaltiti illegalmente.	Applicare metodi statistici di confronto tra le quantità di rifiuti dichiarate e quelle di industrie/attività simili (capacità produttiva, numero addetti, ...).  Ridurre in numero e distanze i trasporti dei rifiuti e migliorarne la tracciabilità.  Rendere rapidamente operativo e pienamente efficace il sistema SISTRI (SISTema TRacciabilità Rifiuti) per la gestione e controllo dei flussi dei rifiuti.
2	Favorire la riduzione della pericolosità dei rifiuti industriali e della loro quantità alla fonte attraverso l'applicazione di BAT per ogni specifico settore produttivo.	Applicazione di quanto previsto dalla Direttiva IPPC e dal D.Lgs. 59/05 e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) solo a fronte di impegni tesi a ridurre quantitativi e pericolosità dei rifiuti industriali.  Estensione di quanto previsto dalla suddetta Direttiva per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti e della loro pericolosità anche ad altre categorie di aziende produttive non rientranti in tale Direttiva.
3	Definire rigorosi requisiti tecnici minimali per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.	Introdurre standard tecnici regionali di riferimento per le varie tipologie di aziende di gestione rifiuti, comprensivi di relative prescrizioni gestionali ed indicazioni tecnologiche, ispirati alle indicazioni dei documenti BRef della Comunità Europea e a quelli dell'EMAS.
4	Pianificare e favorire la realizzazione, attraverso l'identificazione di siti idonei, di impianti di recupero, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti speciali, con l'obiettivo di tendere all'autosufficienza regionale di gestione.	La quantificazione e la caratterizzazione dei flussi di rifiuti per il dimensionamento e localizzazione (secondo criteri ambientali, logistici e territoriali) degli impianti di recupero/trattamento/smaltimento.
5	Accrescere la quantità e le tipologie di rifiuti speciali avviati a recupero.	Accordi di programma specifici tra le associazioni di categoria e la Regione Campania
6	Accrescere, attraverso comunicazione ed informazione efficaci la consapevolezza dei cittadini sulla necessità di trattare e smaltire i rifiuti speciali onde evitare che il loro impatto sulla salute e sull'ambiente sia fuori da ogni controllo.	Campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, nelle municipalità e attraverso i media.  Realizzazione di video e/o brochure dettagliati, semplici ma non semplicistici, che spieghino perché fare la raccolta dei rifiuti speciali pericolosi di origine domestica e commerciale e che facciano comprendere perché le infrastrutture impiantistiche, compresa la discarica, servono per evitare l'inquinamento di siti (anche ad alta produttività agricola e zootecnica) e la contaminazione della catena alimentare.

### Criteria

“Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Special si prefigge di favorire l’incentivazione di iniziative imprenditoriali volte all’implementazione delle soluzioni tecnologiche e delle procedure gestionali che i documenti Bref (*Best Reference Documents*) della Comunità Europea hanno individuato per ogni settore industriale come ottimali per:

- Ridurre i consumi di materie prime, energia, acqua ed altre risorse;
- Ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti ed in genere di ogni sostanza pericolosa, inquinante o contaminante rilasciata nell’ambiente;
- Ridurre il rischio per la salute dei cittadini e per l’ambiente.

Sulla base di queste premesse, la gerarchia di criteri adottati per la definizione degli scenari futuri e degli interventi programmatici del PRGRS e la seguente:

1. adozione di tutti gli strumenti amministrativi, gestionali e tecnici che possano contribuire a raggiungere in modo efficace ed efficiente gli obiettivi specifici prioritari riportati nella tabella 5.1
2. adozione di misure per contrastare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato di rifiuti, anche, e soprattutto, attraverso sistemi che consentano un’affidabile tracciabilità dei flussi di rifiuti speciali ed agevolino il controllo di tutte le fasi della loro gestione, dalla raccolta al trasporto al recupero e allo smaltimento finale
3. adozione di tutti gli strumenti amministrativi, gestionali e tecnici che possano contribuire a raggiungere in modo efficace ed efficiente gli obiettivi specifici prioritari riportati nella tabella 5.1
4. adozione di misure per contrastare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato di rifiuti, anche, e soprattutto, attraverso sistemi che consentano un’affidabile tracciabilità dei flussi di rifiuti speciali ed agevolino il controllo di tutte le fasi della loro gestione, dalla raccolta al trasporto al recupero e allo smaltimento finale
5. adozione preferenziale di tecnologie e pratiche operative mirate alla riduzione della pericolosità e quantità dei rifiuti alla fonte. In particolare si dovranno definire, attraverso specifici accordi di programma, incentivi e misure, in attuazione dell’art. 206 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi, che favoriscano l’impiego di tecnologie pulite, nell’accezione corretta di *clean technologies* (tecnologie pulite, cioè che producono rifiuti in quantità e pericolosità ridotte) contrapposta a quella di *cleanup technologies* (tecnologie di pulizia, cioè che consentono l’abbattimento di inquinanti prodotti a processi non ambientalmente ottimizzati)
6. adozione di misure operative e moduli organizzativi per razionalizzare la raccolta, la cernita dei rifiuti speciali ed il loro trattamento volto al recupero di materia e alla minimizzazione della frazione da inviare a smaltimento definitivo, anche queste con l’ausilio di accordi di programma, incentivi e misure, in attuazione del richiamato art. 206 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi

7. pianificazione e organizzazione, per i quantitativi di rifiuti non ulteriormente riducibili in quantità e pericolosità, di strutture impiantistiche, adeguate in numero, tipologia e potenzialità, che adottino unicamente tecnologie riconosciute dai documenti BRef della Comunità Europea quali migliori tecnologie disponibili
8. definizione degli scenari e dei criteri di localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, per i diversi tipi di rifiuti (industriali, sanitari, da operazioni di bonifica, ecc.), basata sul principio della sostenibilità ambientale ed economica e su quello dell'attrattività, combinando quindi entità della generazione locale dei rifiuti, ubicazione della sorgente e caratteristiche del rifiuto con la minimizzazione degli impatti ambientali e con la necessità di autosostentamento economico del sistema

#### **ANALISI DEI FABBISOGNI PER TIPOLOGIA DI RIFIUTO E DI IMPIANTO**

Il PRGRS individua le seguenti linee di azione per la gestione dei rifiuti speciali prodotti in Regione Campania:

1. minimizzazione della gestione illegale e non eco-compatibile;
2. minimizzazione della produzione e della pericolosità;
3. massimizzazione del riutilizzo all'interno di cicli produttivi diversi;
4. massimizzazione del recupero di materiali e del loro riciclo;
5. realizzazione di impiantistica di elevata affidabilità per le necessarie operazioni di trattamento e smaltimento.

#### **Valutazione delle tipologie di trattamento di cui disporre**

Si è definita la tipologia impiantistica di cui bisogna disporre in Regione Campania con riferimento agli accorpamenti delle classi di rifiuti.

GRUPPO	TRATTAMENTO	TIPOLOGIA DI IMPIANTO
A1.1	Chimico-fisico Neutralizzazione Precipitazione Disemulsione Essiccazione	Impianti di scala sub-provinciale di piccola potenzialità.  Piattaforma polifunzionale corredata di diversi reattori sia discontinui (flussi di piccola entità e incompatibili con altre sostanze/rifiuti) che continui.
A1.2	Biologico Digestione aerobica Nitrificazione/denitrificazione Rimozione di nutrienti Digestione anaerobica di fanghi	Tali impianti devono essere sinergici con l'impianto chimico-fisico di cui costituiscono spesso lo stadio finale.
A.2	Stabilizzazione Inertizzazione Solidificazione	Piattaforma polifunzionale dove effettuare diversi processi di trattamento.
A.3	Termodistruzione	Forno a tamburo rotante Reattore di gassificazione
A.4	Recupero inerti da C&D	Piattaforme dove effettuare diversi processi di frantumazione, setacciatura e classificazione.
A.5	Rigenerazione oli usati	Si veda il paragrafo 5.2
A.6	Recupero solventi esausti	Si veda il paragrafo 5.2
A.7	Termodistruzione di rifiuti sanitari	Forno a tamburo rotante
A.9	Discarica	Per inerti all'origine, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, dove comunque conferire solo rifiuti trattati/inertizzati o inerti

### **CRITERI DI ESCLUSIONE E PREFERENZIALITÀ PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI**

#### **Criteri di esclusione per la localizzazione impiantistica**

All'interno della pianificazione territoriale del PRGRS, viene condotta un'analisi del sistema di vincoli finalizzata all'individuazione di criteri di esclusione e di preferenzialità.

Come riportato nella Parte III del Piano (Capitolo 6 – par. 6.2) "l'analisi è stata condotta con riferimento alle diverse tipologie impiantistiche così raggruppate:

1. Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (gruppi A1.1 e A1.2);
2. Impianti di pretrattamento e stabilizzazione (gruppo A2);
3. Impianti di trattamento termico (gruppo A3);
4. Impianti di recupero di inerti provenienti da rifiuti di CeD (gruppo A4);
5. Impianti di rigenerazione di oli usati (gruppo A5);
6. Impianti di recupero solventi esausti (gruppo A6);
7. Impianti di termodistruzione di rifiuti sanitari (gruppo A7);
8. Impianti di recupero di materia prima seconda da rifiuti (gruppo A8);



9. Discariche (gruppo A9) di rifiuti inertizzati e già pretrattati, suddivise per:

- a) Discariche per rifiuti speciali inerti all'origine;
- b) Discariche per rifiuti speciali non pericolosi;
- c) Discariche per rifiuti speciali pericolosi.

Le tipologie impiantistiche sopra rappresentate, possono essere utilmente raggruppate in maniera ulteriore, allo scopo di considerare un numero più ristretto di macrocategorie omogenee rispetto ai processi e agli impatti generati sulle componenti ambientali, per la determinazione dei criteri di localizzazione, in funzione dei vincoli gravanti sul territorio regionale.

Le macrocategorie proposte sono le seguenti:

- I. Discariche: tipologie 9/a, 9/b e 9/c.
- II. Impianti industriali a predominante trattamento termico con impatti principali sulla componente ambientale atmosfera: 3, 5 e 7.
- III. Impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque: 1, 2, 4 e 6.

**Analisi del sistema dei vincoli in relazione alle scelte tecnologiche e di processo**

La tabella a doppia entrata appresso rappresentata consente di ricapitolare il quadro dei vincoli proposti in ragione delle macrocategorie impiantistiche considerate.

MONACO CONSULENZE srls  
CONSULENZE AMBIENTALI

Tabella 6. 2. Quadro generale dei vincoli cogenti in relazione alle macrocategorie impiantistiche considerate

Vincolo	Discariche per rifiuti inerti all'origine	Discariche per rifiuti speciali non pericolosi	Discariche per rifiuti speciali pericolosi	Impianti di trattamento termico	Impianti di trattamento mecc. biol. chim. fis.
V-01 - Aree individuate come soggette a rischio idraulico e a rischio da frana	☑	☑	☑	☑	☑
V-02 - SIC/ZSC	☑	☑	☑	☑	☑
V-03 - Zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione	☑	☑	☑	☑	☑
V-04 - Aree tutelate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	☑	☑	☑	☑	☑
V-05 - Barriera geologica (k > 10-7 ed s > 1 m)	☑				
V-06 - Aree naturali protette di cui alla L. 394/91		☑	☑	☑	☑
V-07 - Barriera geologica (k > 10-9 ed s > 1 m)		☑			
V-08 - Faglie, zone a rischio sismico 1a ctg, zone soggette ad attività vulcanica			☑	☑*	☑*
V-09 - Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale			☑	☑	☑
V-10 - Aree soggette a erosione, instabilità pendii, migrazione alvei fluviali			☑		
V-11 - Aree soggette ad attività idrotermale			☑	☑	☑
V-12 - Aree inondabili con periodi di ritorno inferiori a 200 anni			☑	☑	☑
V-13 - Barriera geologica (k > 10-9 ed s > 5 m)			☑		
V-14 - Aree di elevato pregio agricolo	☑**	☑**	☑**	☑**	☑**
V-15 - Applicazione misure di breve, medio e lungo termine Piano Atmosfera	☑	☑	☑	☑	☑

\* non si applica il vincolo sismico  
\*\* vedere avvertenze di interpretazione e limiti del vincolo nel PRGRS


L'impianto in oggetto, secondo la classificazione riportata in precedenza e in accordo a quanto riportato nella Parte III – Capitolo 5 del PRGRS, è classificabile come “Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (gruppo A1.2);” riconducibile alla macrocategoria impiantistica III “Impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico con impatti principali sulle componenti ambientali suolo e acque”.

Dallo studio della tabella si evince che, per impianti come quello in esame, valgono i criteri di esclusione riportati in tabella (vincoli di diversa natura).

Ad ogni modo, l'area in oggetto non è sottoposta ad alcun tipo di vincolo che determini esclusione come evidenziato anche dalla cartografia seguente.



**TAVOLA L-04**  
**Individuazione delle aree esenti da vincolo**  
**Macrocategorie II e III (Impianti di trattamento)**  
(Elaborazioni proprie)



### **Criteri preferenziali per la localizzazione impiantistica**

Il principale riferimento normativo per gli impianti appartenenti alle macrocategorie in parola è fornito dall'art. 196, comma 3 del d.lgs. 152/2006 secondo il quale la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime.

Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzata alla riduzione dei rischi di movimentazione (inclusi anche i rischi di smaltimento illegale) e alla minimizzazione degli impatti da trasporto.

Se ne è dedotto che nel presente PRGRS, per gli impianti appartenenti alle macrocategorie impiantistiche II e III, viene adottato il principio di preferenzialità derivante dal quadro normativo vigente.

### **CONCLUSIONI**

La disciplina regionale (LR. 4/2007) conferma in linea generale quanto previsto dalle norme statali con l'adozione del principio di prossimità (art. 10, comma 2, lettera d; art. 11, comma 1, lettera e); tuttavia essa è sensibilmente più prudente rispetto al d.lgs. 152/2006, specificando che (art. 11, comma 1, lettera d) il piano di gestione dei rifiuti speciali detta i criteri tecnici e le condizioni secondo i quali, in ragione di documentate esigenze, gli impianti di gestione dei rifiuti speciali, eccettuati gli impianti di discarica controllata, dovrebbero essere localizzati in aree industriali.

Il PRGRS privilegia la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in aree a forte connotazione e vocazione industriale e ne specifica i criteri di compatibilità sulla base di oggettivi e misurabili caratteri qualitativi e quantitativi riconoscibili per ciascuna area industriale.

Il PRGRS definisce i criteri di esclusione delle aree per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali attraverso l'analisi puntuale dei vincoli imposti dal quadro di riferimento normativo e degli strumenti programmatici e di pianificazione vigenti.

Il PRGRS riconosce, in prima istanza, come aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, le aree esenti dai vincoli e specifica dettagliatamente le tipologie impiantistiche compatibili con le aree suddette.

Il PRGRS adotta come criteri di preferenzialità delle scelte localizzative di nuovi impianti le partizioni territoriali esenti dai vincoli in cui ricadono località polari a forte connotazione e vocazione industriale.

### 3.5.5 **Quadro normativo di riferimento per la procedura di VIA e SIA**

La disciplina riguardante la procedura di VIA, cui l'impianto in oggetto è assoggettabile in base a quanto emerso nei precedenti paragrafi, è attualmente regolata dall'insieme delle seguenti normative, riportate in ordine cronologico a partire dalla più recente:



### **3.5.5.1 Legislazione Nazionale in materia di VIA e VAS**

- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4:** Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24)
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007:** Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale". (G.U. n. 113 del 17-5-2007)
- **Testo coordinato del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173:** Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta Ufficiale - alla pagina 4), recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». (GU n. 160 del 12-7-2006)  
V.I.A. (CODICE DELL'AMBIENTE): Art. 1-septies - Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:** Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.Lgs. n. 4/2008
- **Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 189:** Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale. (GU n. 221 del 22-9-2005- Suppl. Ordinario n.157)
- **Circolare 1 giugno 2005:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349. (GU n. 143 del 22-6-2005)
- **Legge 18 aprile 2005, n. 62:** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O. n.76)  
Art. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)  
Art. 30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale)
- **Circolare 18 ottobre 2004:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, così come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.



289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. (GU n. 305 del 30-12-2004)

- **Decreto 1 aprile 2004:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (GU n. 84 del 9-4-2004)
- **Legge 16 gennaio 2004, n. 5.** Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.". (GU n. 13 del 17-1-2004)
- **Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 3 15:** Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. (GU n. 268 del 18-11-2003) (Convertito in L.n. 5/2004)
- **Legge 31 ottobre 2003, n.306:** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15-11-2003- Suppl. Ordinario n.173) **ART. 15.** (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).
- **Testo coordinato del Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n.25:** Testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003), coordinato con la **Legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83:** (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici". (GU n. 92 del 19-4-2003)
- **Circolare 25 novembre 2002:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicita' degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalita' dell'annuncio sui quotidiani". (GU n. 291 del 12-12-2002)
- **Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190:** Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. (GU n. 199 del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.174) *Testo coordinato alle modifiche introdotte a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale (Sent. Corte Cost. n. 303/2003), al D. Lqs. 189/2005 e al D.Lgs. 152/2006*
- **Legge 9 aprile 2002, n. 55:** Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del

sistema elettrico nazionale". (Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7) (Pubblicato su GU n. 84 del 10-4-2002).

- **Provvedimento 20 marzo 2002:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Pronuncia di compatibilita' ambientale DEC/VIA/7014 concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 della autostrada Salerno-Reggio Calabria - tratto compreso tra il km 411+400 (svincolo di Bagnara Calabria escluso) al km 442+920 (svincolo di Reggio Calabria incluso) da realizzarsi nei comuni di Bagnara Calabria, Scilla, Villa S. Giovanni, Campo Calabro e Reggio Calabria, presentato dall'ANAS Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture. (GU n. 102 del 3-5-2002)
- **Provvedimento 23 gennaio 2002:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Piano di sviluppo aeroportuale - valutazione impatto ambientale. (G.U. del 25.02.2002, n. 47).
- **Legge 23 marzo 2001, n. 93:** Disposizioni in campo ambientale. (Gazz. Uff., 4 aprile, n. 79). *(L'art. 6 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007)*
- **Legge 24 novembre 2000, n. 340:** "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000 (Modifiche alla L. 241/90)
- **Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549:** Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente. (Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67).
- **Norma Tecnica UNI 31.07.1999, n. 10743:** Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di trattamento di rifiuti speciali (pericolosi e non).
- **D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348:** Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere. G.U.R.I. 12 ottobre 1999, n. 240
- **D.P.C.M. 3 settembre 1999:** Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.(Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302). *(D.P.C.M. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007; nella G.U.R.I. n. 113 del 17.5.2007 è stato pubblicato il D.P.C.M. 7 marzo 2007, che modificato il testo*

dell'articolo 3, nella parte relativa agli impianti di recupero di rifiuti sottoposti a procedure semplificate)

- **Dirett. P.C.M. 4 agosto 1999:** Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta. (G.U. serie gen. n. 216).
- **D.P.R. 3 luglio 1998:** Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale. (Gazz. Uff., 24 settembre, n. 223).
- **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:** Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59. (Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 aprile, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n. 343.
- **D.P.R. 11 febbraio 1998:** Disposizioni integrative al del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla l. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6. (Gazz. Uff., 27 marzo, n. 72).
- **Legge 1 luglio 1997, n. 189:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali. (Gazz. Uff., 1° luglio, n. 151).
- **D.P.R. 12 aprile 1996:** Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. (Gazz. Uff., 7 settembre, n. 210). *(D.P.R. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Detto termine, già prorogato al 31 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.L. 173/2006, convertito, con modifiche, in L. n.228/2006, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D. L. n. 300/2006, convertito in L. n. 17/2007)*
- **Legge 3 novembre 1994, n. 640:** Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991. (S.O. Gazz. Uff., 22 novembre, n. 273).
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod.:** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). **(N.B.:** il presente testo è stato più volte modificato).
- **D.P.C.M. 27 dicembre 1988:** Formato ZIP Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. G.U.R.I. 5 gennaio 1989, n. 4 Testo Coordinato *(aggiornato al D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348) (Ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda dello stesso D. Lgs. - prorogata al 31 gennaio 2007 dal D.L. 173/2006, in sede di conversione in L. 228/2006 ed ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D.L. n. 300/2006 - il D.P.C.M. 377/1988*

*"non trova applicazione...fermo restando che, per le opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del suddetto decreto")*

- **D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377:** Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. (Gazz. Uff., 31 agosto, n. 204).*(Ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, "Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di legge di cui all'articolo 48, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, restano in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme di cui al comma 3".)*
- **Legge 8 luglio 1986, n. 349:** Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, n. 162 (Testo aggiornato e coordinato con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; l'articolo 1, commi da 438 a 442 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

### **3.5.5.2 Legislazione Regionale (Leggi regionali in materia di VIA e VAS)**

In ambito regionale, ulteriori riferimenti legislativi promulgati dalla Regione Campania in merito alla procedure di Valutazione e Verifica dell'Impatto Ambientale sono contenute nelle seguenti Delibere di Giunta:

- D.G.R. 12 marzo 2004 n. 421
- D.G.R. 31 ottobre 2002 n. 5249
- D.G.R. 15 novembre 2001 n. 6148
- D.G.R. 23 marzo 2001 n. 1216
- D.G.R. 28 novembre 2000 n. 5793
- D.G.R. 28 novembre 2000 n. 6010
- D.G.R. 15 febbraio 2000 n. 955
- D.G.R. 29 ottobre 1998 n. 7636
- D.G.R. 29 gennaio 1998 n. 374

In merito alle modalità operative per la richiesta della Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.), il sito della Regione Campania indica testualmente: *"i soggetti pubblici o privati proponenti progetti di impianti, opere od altri interventi devono presentare le proprie richieste, sulla base del modello 1, al seguente indirizzo: Servizio VIA – Settore Tutela Ambiente – AGC Ecologia - Via De Gasperi, 28 – Napoli – e devono provvedere a depositare presso lo stesso Servizio VIA copia del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale, nonché una sintesi non tecnica. La documentazione sarà a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dalle ore 8.00 alle ore 13.30, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, nei giorni, martedì, mercoledì e venerdì. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentate al Servizio VIA entro 45 giorni dalla data di deposito".*

*Contestualmente i soggetti pubblici o privati proponenti progetti di impianti, opere od altri interventi devono trasmettere la domanda, completa di copia del progetto e del SIA, alle Province, ai Comuni interessati, all'Assessorato Regionale Urbanistica e Beni Culturali settore BBAAPP e all'Ente Parco se dovuto, e devono provvedere a pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale un comunicato redatto secondo lo schema del modello 3.*

Per quanto concerne l'attivazione della procedure di "screening" (verifica) dell'impatto ambientale, il sito indica al committente o all'autorità proponente di richiedere al Servizio VIA, sulla base del modello 2, la verifica ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte II), fornendo le informazioni di cui all'allegato IV del citato decreto. Le richieste saranno riportate in apposito registro, predisposto e tenuto dal Servizio VIA, e saranno pubblicate sul sito. Gli esiti delle procedure di screening saranno pubblicati sul BURC, oltre che riportati sul registro.

Per quanto riguarda infine la sola procedura di "scooping", il sito invita il committente o l'autorità proponente a richiedere al Servizio VIA la definizione concordata dei contenuti delle informazioni da fornire, presentando esplicita richiesta.

Le spese amministrative di istruttoria per la procedura di valutazione di impatto ambientale, per la verifica di screening e per l'espressione del "sentito", sono calcolate sulla base delle aliquote riportate sulla Delibera G.R. n° 916 del 14/07/05 pubblicata sul BURC n° 50 dello 03/10/05.





**3.5.5.3** **Legislazione Comunità Europea in materia di VIA e VAS**

- **Direttiva (CE) 97/11:** Consiglio, 3 marzo 1997 G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 073 Modifica alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.



MONACO CONSULENZE srls  
CONSULENZE AMBIENTALI